

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE**tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominate «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata «l'Albania»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono e il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

CONSIDERANDO l'impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;

PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO presente l'impegno dell'Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;

TENENDO presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

RICORDANDO il memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l'Albania s'impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale;

RAMMENTANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile l'Albania nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- aiutare l'Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto,
- contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione,
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,

— sostenere gli sforzi dell'Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

— sostenere le iniziative dell'Albania volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania,

— promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fonda-

mentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e poggiano sui meriti dell'Albania.

Articolo 4

L'Albania s'impegna a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione,

riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

Le parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 6

L'associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.

Tale suddivisione non si applica al titolo IV, per il quale detto titolo prevede un calendario specifico.

Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell'applicazione del presente accordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la loro attuazione, la prima fase verte per l'Albania sugli elementi fondamentali dell'acquis descritti al titolo VI del pre-

sente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall'Albania nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

La prima fase inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall'Albania e deciderà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deciderà inoltre in merito all'adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.

Articolo 7

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 8

1. Nell'ambito del presente accordo sarà intensificato il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e l'Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

- la piena integrazione dell'Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all'Unione europea,
- una progressiva convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per le parti,

— la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

— una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

3. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figura nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.

Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 9

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.

2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può svolgersi anche:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l'Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 122.

Articolo 11

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 12

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l'Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può altresì sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniquale l'Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

L'Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.

Articolo 13

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, l'Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di

stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- il dialogo politico,
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC,
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo,
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell'Albania a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

L'Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 14

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

L'Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

1. L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2. L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché detto accordo sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 16

1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4. I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6. La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 17

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli

25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,

- il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 20

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 21

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 22

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 19, qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 23

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 24

Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i

prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 25

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

*Articolo 27***Prodotti agricoli**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II a);

b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

*Articolo 28***Pesci e prodotti della pesca**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

Articolo 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolar-

mente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

*CAPITOLO III***Disposizioni comuni***Articolo 32*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

*Articolo 33***Clausola di standstill**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

*Articolo 34***Divieto di discriminazione fiscale**

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

*Articolo 36***Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere**

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 19, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

*Articolo 37***Dumping e sovvenzioni**

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 38.

2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

*Articolo 38***Clausola di salvaguardia generale**

1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto.

Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

5. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

- b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

Articolo 39

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure

b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata

presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 40

Monopoli di Stato

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 41

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 43

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2. Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;
- c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 44

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione

di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 45

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

**CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, PAGAMENTI CORRENTI
E MOVIMENTI DI CAPITALI**

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori*Articolo 46*

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell'Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l'Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 47

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,

- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 48

1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, potrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari,

— le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,

— ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 49

Ai fini del presente accordo,

a) per «società comunitaria» o «società albanese» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Albania.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Albania viene considerata una società comunitaria o albanese se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Albania;

b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d) per «stabilimento» si intende:

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività,

in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o albanesi, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Albania o nella Comunità;

e) per «attività» si intendono quelle economiche;

f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino albanese» si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell'Albania;

h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell'Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni;

- i) per «servizi finanziari» si intendono le attività definite nell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 50

1. L'Albania agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

- i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

- ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:

- i) per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

- ii) per l'attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania;

- b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo.

Articolo 51

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all'allegato IV, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 52

1. Fatto salvo l'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

1. Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 54

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e albanesi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 55

1. Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro

di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

— dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sotto-divisione della stessa,

— svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,

— hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell'Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:

- detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell'Albania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania.

Articolo 56

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania,
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell'Albania, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo;
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione; e
- iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Albania concede ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.

Al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi

Articolo 57

1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche

che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell'Albania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.

3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 58

1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Albania stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l'Albania, si applicano le disposizioni seguenti.

1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l'Albania e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. In applicazione dei principi del paragrafo 2:

- a) le parti evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

b) le parti aboliscono, alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

c) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le parti.

5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

6. L'Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7. A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

*CAPITOLO IV****Pagamenti correnti e movimenti di capitale****Articolo 60*

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

Articolo 61

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti

effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell'elenco di impegni specifici a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.

A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell'Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l'Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell'Albania, la Comunità e l'Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno.

5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti del presente accordo.

6. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

Disposizioni di carattere generale

Articolo 63

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e

disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

Articolo 65

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 66

1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 67

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 68

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 70

1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell'Albania a quella della Comunità e la sua effettiva attuazione. L'Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. L'Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.

2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

3. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 il ravvicinamento verte sugli elementi fondamentali dell'acquis relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concor-

renza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabilità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l'Albania si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l'Albania.

4. L'Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 71

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

— il paragrafo 1, punto iii), non si applica,

— le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

*Articolo 72***Imprese pubbliche**

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

*Articolo 73***Proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

1. A norma del presente articolo e dell'allegato V, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. L'Albania s'impegna ad aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato V. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

*Articolo 74***Appalti pubblici**

1. Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l'Albania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.

Articolo 75

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1. L'Albania adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tal fine, le parti incominciano in una fase iniziale a:
 - promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità,
 - fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,
 - incoraggiare la partecipazione dell'Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (in particolare CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.),
 - se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l'Albania abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 76

Tutela dei consumatori

Le parti collaborano per allineare le norme dell'Albania in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:

- una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria,
- l'armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità,
- un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati,
- un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

Articolo 77

Condizioni di lavoro e pari opportunità

L'Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

CAPITOLO I

Introduzione

Articolo 78

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 79

Protezione dei dati di carattere personale

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Albania adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L'Albania istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

CAPITOLO II

Cooperazione nel settore della circolazione delle persone*Articolo 80***Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione**

Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche,
- la redazione di testi legislativi,
- una maggiore efficienza delle istituzioni,
- la formazione del personale,
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi,
- la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente sul loro territorio e la promozione di una politica di

integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini nazionali.

*Articolo 81***Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina e riammissione**

1. Le parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, le parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:

- di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori,
- di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel territorio dell'Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l'Albania o dall'Albania.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

3. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi sono stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e l'Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.

4. L'Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

CAPITOLO III

Cooperazione per la lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo, le droghe illecite e per l'antiterrorismo

Articolo 82

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 83

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi

concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

Articolo 84

Antiterrorismo

Le parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliero:

- attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alle minacce per la pace e la sicurezza internazionali rappresentate dagli atti terroristici e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali,
- attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale,
- attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

CAPITOLO IV

Cooperazione per la lotta alla criminalità

Articolo 85

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- il contrabbando e la tratta di esseri umani,
- le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,
- la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti,

- la frode fiscale,
- il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- il contrabbando,
- il traffico illecito di armi,
- la falsificazione di documenti,
- il traffico illecito di autoveicoli,
- la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 86

Disposizioni generali e politiche di cooperazione

1. La Comunità e l'Albania instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Albania. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti.

2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Albania. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Viene rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l'Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Articolo 87

Politica economica e commerciale

1. La Comunità e l'Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può fornire assistenza all'Albania per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria, imperniata sulla stabilità.

3. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

4. Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

Articolo 88

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell'Albania. La cooperazione consente inoltre all'Ufficio statistico nazionale dell'Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico rispetta i principi fondamentali della statistica elaborati dalle Nazioni Unite, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

Articolo 89

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra le parti si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.

Articolo 90

Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo finanziario interno e di audit esterno. Le parti collaborano, in particolare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanziario interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea.

Articolo 91

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell'Albania.

*Articolo 92***Cooperazione industriale**

1. La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell'industria albanese e dei singoli settori, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare condizioni più favorevoli per le imprese.

3. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

*Articolo 93***Piccole e medie imprese**

La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

*Articolo 94***Turismo**

1. La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

2. La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

*Articolo 95***Agricoltura e settore agroindustriale**

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dell'agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale dell'Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.

*Articolo 96***Pesca**

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

*Articolo 97***Dogane**

1. Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'acquis.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

3. Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

*Articolo 98***Fiscalità**

1. Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le parti riconoscono quanto sia importante migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania, onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.

*Articolo 99***Cooperazione nel settore sociale**

1. Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

*Articolo 100***Istruzione e formazione**

1. Le parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

2. Le parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

3. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Albania.

4. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

*Articolo 101***Cooperazione culturale**

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

*Articolo 102***Cooperazione nel settore audiovisivo**

1. Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

2. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media sia pubblici che privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

3. L'Albania allinea con le politiche comunitarie le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario. Essa rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

*Articolo 103***Società dell'informazione**

1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell'Albania con quelle della Comunità.

2. Le parti cooperano inoltre in vista dell'ulteriore sviluppo della società dell'informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l'altro preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

*Articolo 104***Reti e servizi di comunicazione elettronici**

1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

2. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all'Albania di recepire l'acquis comunitario in questi settori un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 105***Informazione e comunicazione**

La Comunità e l'Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell'Albania informazioni più specialistiche.

Articolo 106**Trasporti**

1. La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.
2. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 107**Energia**

La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchia i principi dell'economia di mercato, si basa sul trattato regionale sulla Carta europea dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale dell'Albania nei mercati energetici europei.

Articolo 108**Ambiente**

1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ambiente.

Articolo 109**Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico**

1. Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe,

tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

3. La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte.

Articolo 110**Sviluppo regionale e locale**

1. Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 111**Pubblica amministrazione**

1. La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popolazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Albania.
2. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e sull'e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.

TITOLO IX**COOPERAZIONE FINANZIARIA****Articolo 112**

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'aiuto comunitario resta subordinato all'attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto,

a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso all'Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economia.

Articolo 113

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l'Albania.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Articolo 114

Su richiesta dell'Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo

conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l'Albania e l'FMI.

Articolo 115

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI*Articolo 116*

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione, che avrà il compito di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze richiedono di esaminare qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 117

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo dell'Albania.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante dell'Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 118

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 119

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 120

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti dell'Albania.

2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 118.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 121

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell'accordo stesso. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene debitamente conto dell'importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all'immigrazione, specie per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del piano d'azione UE per l'Albania e le regioni limitrofe.

Articolo 122

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento albanese.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 123

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 124

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 125

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali albanesi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 126

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 127

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri rilevanti aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.

Articolo 128

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

Articolo 129

Gli allegati da I a V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all'occorrenza può modificare l'accordo quadro.

Articolo 130

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 131

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

Articolo 132

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Albania.

Articolo 133

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 134

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede ⁽¹⁾.

Articolo 135

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

⁽¹⁾ Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell'accordo saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

*Articolo 136***Accordo interinale**

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l'Albania, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di

entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 137

A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall'esecuzione dell'accordo.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

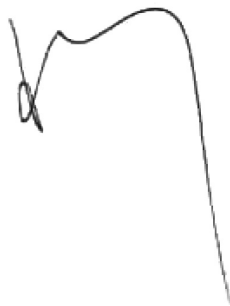
V Luxembourg, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku



På Kongeriget Danmarks vegne



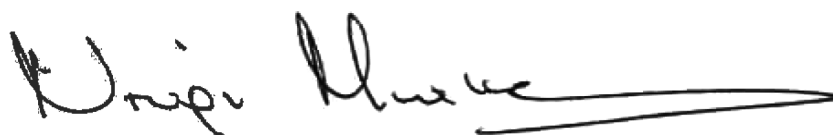
Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



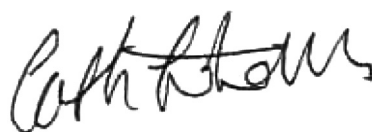
Για την Ελληνική Δημοκρατία

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgos Kallias", with a long horizontal flourish extending to the right.

Por el Reino de España

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

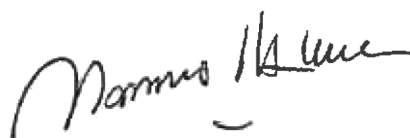
Pour la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Catherine", with a long horizontal flourish extending to the right.

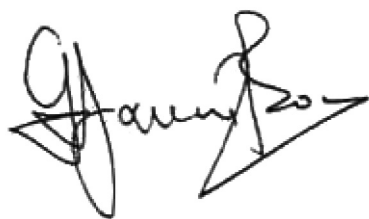
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dennis", with a long horizontal flourish extending to the right.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio", with a long horizontal flourish extending to the right.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā



Lietuvos Respublikos vardu



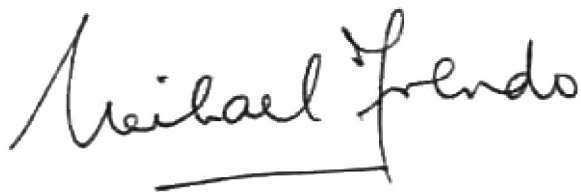
Pour le Grand-Duché de Luxembourg



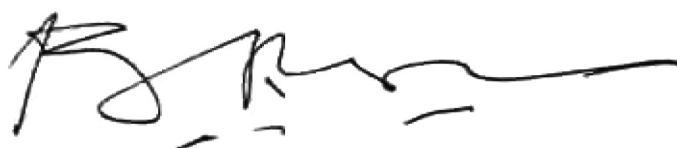
A Magyar Köztársaság részéről



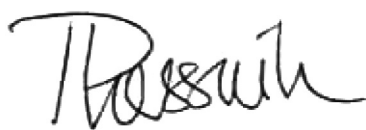
Għar-Repubblika ta' Malta

Handwritten signature of Michael Frendo in black ink.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Handwritten signature in black ink, likely representing the Dutch government.

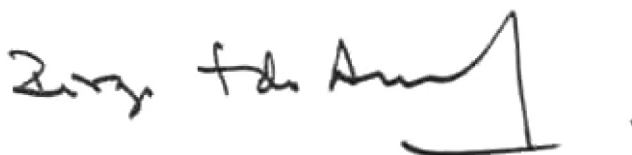
Für die Republik Österreich

Handwritten signature in black ink, likely representing the Austrian government.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Handwritten signature in black ink, likely representing the Polish government.

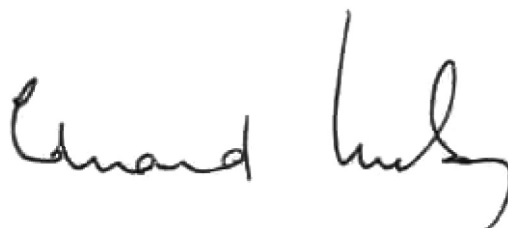
Pela República Portuguesa

Handwritten signature in black ink, likely representing the Portuguese government.

Za Republiko Slovenijo



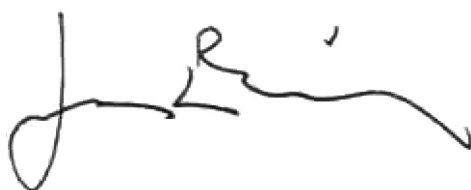
Za Slovenskú republiku



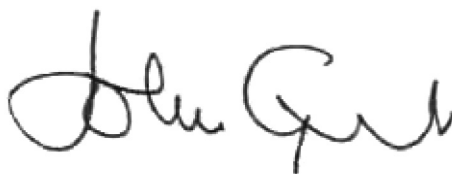
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



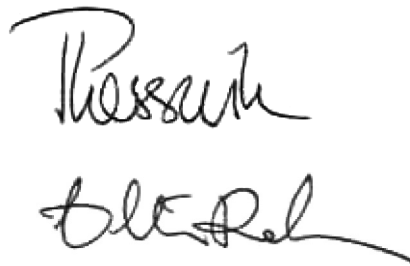
För Konungariket Sverige



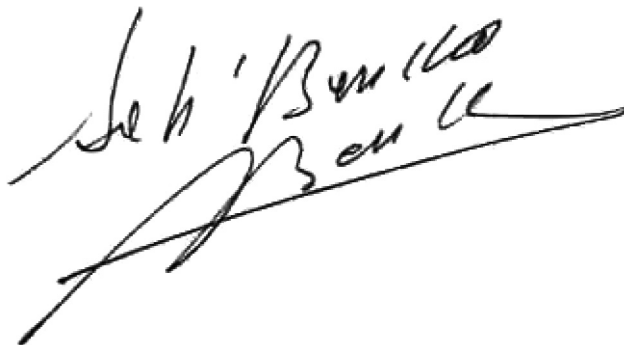
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společnost
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienū vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločnosti
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar



Për Republikën e Shqipërisë



ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità
Allegato II a)	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]
Allegato II b)	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
Allegato II c)	Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]
Allegato III	Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi
Allegato IV	Stabilimento: Servizi finanziari
Allegato V	Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ALLEGATO I

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ
(di cui all'articolo 19)**

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i rimanenti dazi all'importazione saranno aboliti.

HS 8+	Designazione delle merci
2501 00 91	- - - - Sale per l'alimentazione umana
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
2710 11 25	- - - - - altre benzine speciali
2710 11 41	- - - - - Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95
2710 11 70	- - - - - Carboturbi tipo benzina
	- - - - - Petrolio lampante
2710 19 21	- - - - - Carboturbi
2710 19 25	- - - - - altro
2710 19 29	- - - - - altri oli medi
	- - - - Oli da gas
2710 19 31	- - - - - Oli da gas destinati a subire un trattamento definito
2710 19 35	- - - - - Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31
	- - - - - destinati ad altri usi:
2710 19 41	- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %
2710 19 45	- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %
2710 19 49	- - - - - Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %
2710 19 69	- - - - - Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %
2713 12 00	- Coke di petrolio calcinato
2713 20 00	- Bitume di petrolio
2713 90	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10	- - destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803

HS 8+	Designazione delle merci
2713 90 90	- - altri
3103 10 10	- - con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso
3103 10 90	- - altri
3304 91 00	- - Ciprie, comprese le polveri compatte
3304 99 00	- - altre
3305 10 00	- Shampoo
3305 30 00	- Lacche per capelli
3305 90 10	- - Lozioni per capelli
3305 90 90	- - altre
3306 10 00	- Dentifrici
3307 10 00	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307 20 00	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3401 11 00	- - Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3401 19 00	- - altri
3401 20 10	- - Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri
3401 20 90	- - altri
3402 20 20	- - Preparazioni tensioattive
3402 20 90	- - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3402 90 10	- - Preparazioni tensioattive
3405 20 00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405 30 00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405 90 90	- - altri
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	- - di polimeri di etilene
3923 29	- - di altre materie plastiche:
3923 29 10	- - - di policloruro di vinile
3923 29 90	- - - altri
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:
3924 10 00	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
3924 90	- altri:
	- - di cellulosa rigenerata:
3924 90 11	- - - Spugne
3924 90 19	- - - altri
3924 90 90	- - altri

HS 8+	Designazione delle merci
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
	– Pneumatici rigenerati
4012 11 00	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
4012 12 00	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4012 13 90	– – – altri
4012 20 90	– – altri
4012 90 20	– – Gomme piene o semipiene
6401 10	– Calzature con puntale protettivo di metallo:
6401 10 10	– – con tomaie di gomma
6401 10 90	– – con tomaie di materia plastica
	– altre calzature
6401 91	– – che ricoprono il ginocchio:
6401 91 10	– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma
6401 91 90	– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica
6401 92	– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:
6401 92 10	– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma
6401 92 90	– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica
6401 99	– – altre
6401 99 10	– – – altre calzature con tomaie di gomma
6401 99 90	– – – altre calzature con tomaie di materia plastica
6402 99 50	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera
6404 19 90	– – – altre
6404 20	– Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
6404 20 10	– – Pantofole ed altre calzature da camera
6404 20 90	– – altre
6405	Altre calzature:
6405 10	– con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:
6405 10 10	– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con soles esterne di legno o di sughero
6405 10 90	– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con soles esterne di altre materie
6405 20	– con tomaie di materie tessili:
6405 20 10	– – con soles esterne di legno o di sughero
	– – con soles esterne di altre materie:
6405 20 91	– – – Pantofole ed altre calzature da camera
6405 20 99	– – – altre

HS 8+	Designazione delle merci
6405 90	- altre
6405 90 10	- - con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
6405 90 90	- - con soles esterne di altre materie
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:
6406 10	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:
	- - di cuoio naturale:
6406 10 11	- - - Tomaie
6406 10 19	- - - parti di tomaie
6406 10 90	- - di altre materie
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:
6904 10 00	- Mattoni da costruzione di ceramica
6904 90 00	- altri
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:
6905 10 00	- Tegole
6905 90 00	- altre
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:
7213 10 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)
7213 91 10	- - - del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
7213 91 20	- - - del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici
	- - - altre
7213 91 41	- - - - contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio
7213 91 49	- - - - contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio
7213 91 70	- - - - contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio
7212 91 90	- - - - contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio
7213 99	- - altre:
7213 99 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 10 00	- fucinate
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 91 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 91 90	- - - contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA)

HS 8+	Designazione delle merci
7214 99	-- altre:
	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7214 99 10	---- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
	---- altre, di sezione circolare con diametro
7214 99 31	----- uguale o superiore a 80 mm
7214 99 39	----- inferiore a 80 mm
7214 99 50	---- altre
	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:
	---- di sezione circolare con diametro:
7214 99 61	----- uguale o superiore a 80 mm
7214 99 69	----- inferiore a 80 mm
7214 99 80	---- altre
7214 99 90	--- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7306 60 31	---- inferiore o uguale a 2 mm
7306 60 39	---- superiore a 2 mm
7306 60 90	--- di altre sezioni
7306 90 00	- altre
7326 90 97 00	--- altri
7408 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
7408 19	-- altri:
7408 19 10	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7413 00 91	-- di rame raffinato
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
	- Fili per avvolgimenti:
8544 11	-- di rame:
8544 11 10	--- smaltati o laccati
8544 11 90	--- altri
8544 19	-- altri:
8544 19 10	--- smaltati o laccati
8544 19 90	--- altri
8544 20 00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
8544 59 10	--- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

HS 8+	Designazione delle merci
	- - - altri
8544 59 20	- - - - per una tensione di 1 000 V
8544 59 80	- - - - per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000
8544 60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
8544 60 10	- - con conduttori di rame
8544 60 90	- - con altri conduttori
9403 30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
	- - di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
9403 30 11	- - - Scrivanie
9403 30 19	- - - altri
	- - di altezza superiore a 80 cm:
9403 30 91	- - - Armadi, classificatori e schedari
9403 30 99	- - - altri
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:
9403 40 10	- - Elementi di cucine componibili
9403 40 90	- - altri
9403 60 30	- - Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

ALLEGATO II a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]**

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo:

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0101 10 10	CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0101 10 90	ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0102 10 10	GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE
0102 10 30	VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE
0102 10 90	ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)
0102 90 29	ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0103 10 00	ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0103 91 10	ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0103 91 90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG
0103 92 11	SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)
0103 92 19	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)
0103 92 90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG
0104 10 10	ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0104 10 30	AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL'ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0104 10 80	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0104 20 10	ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0104 20 90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0105 11 11	PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0105 11 19	PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)
0105 11 91	POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)
0105 11 99	GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCEZIONE TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)
0105 12 00	TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 19 20	OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 19 90	ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 92 00	GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0106 11 00	PRIMATI VIVI
0106 19 10	CONIGLI DOMESTICI VIVI
0106 19 90	MAMMIFERI VIVI (ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI)
0106 20 00	RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTELE, ECC.)
0106 31 00	UCCELLI RAPACI, VIVI
0106 32 00	PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA
0106 39 10	PICCIONI VIVI
0106 39 90	UCCELLI VIVI (ECCEZIONE RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)
0106 90 00	ANIMALI VIVI (ECCEZIONE MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)
0205 00 11	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE
0205 00 19	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE
0205 00 20	CARNI FRESCHE O REFRIGERATE
0205 00 80	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0205 00 90	CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0206 10 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0206 29 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCEPTE LINGUE E FEGATI)
0206 30 00	PEZZI FRESCI O REFRIGERATI
0206 41 00	FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI
0206 80 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0206 90 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0404 10 02	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 04	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 06	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0404 10 12	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 14	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 16	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0407 00 11	UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA
0407 00 19	UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)
0410 00 00	UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE
0504 00 00	BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0601 10 10	BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 20	BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 30	BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 40	BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 90	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCEP TO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)
0601 20 10	PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ <i>CICHORIUM INTYBUS SATIVUM</i>)
0601 20 30	BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI
0601 20 90	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)
0602 10 90	TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCEP TO VITI)
0602 20 90	ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCEP TO BARBATELLE DI VITI)
0602 30 00	RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI
0602 40 10	ROSAI, ANCHE INNESTATI
0602 40 90	ROSAI INNESTATI
0602 90 10	BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)
0602 90 20	BARBATELLE DI ANANASSI
0602 90 30	PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE
0602 90 41	ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO
0602 90 45	TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA (ECCEP TO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)
0602 90 49	ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCEP TO TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)
0602 90 51	PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA
0602 90 59	PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA, COMPRES E LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0602 90 70	TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)
0602 90 91	PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)
0602 90 99	PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)
0701 10 00	PATATE DA SEMINA
0703 20 00	AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI
0705 21 00	CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE
0706 90 30	BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA
0709 51 00	FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 59 10	FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 59 30	FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 59 90	FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI)
0711 51 00	FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711 90 10	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPERONI)
0711 90 50	CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0711 90 80	ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)
0712 31 00	FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
0712 32 00	ORECCHIE DI GIUDA (<i>AURICULARIA</i> <i>SPP.</i>) SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 33 00	TREMELLE (<i>TREMELLA</i> <i>SPP.</i>) SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0712 39 00	FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (<i>AURICULARIA</i> SPP.) E LE TREMELLE (<i>TREMELLA</i> SPP.))
0713 10 10	PISELLI (<i>PISUM SATIVUM</i>), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA
0713 33 10	FAGIOLI COMUNI (<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA
0713 40 00	LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE
0713 50 00	FAVE (<i>VICIA FABA</i> VAR. MAJOR) E FAVETTE (<i>VICIA FABA</i> VAR. EQUINA E <i>VICIA FABA</i> VAR. MINOR), SECCHIE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE
0713 90 00	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI
0713 90 10	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)
0713 90 90	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)
0714 10 10	PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA
0714 10 91	MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG
0714 10 99	MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)
0714 20 10	PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO
0714 20 90	PATATE DOLCI, SECCHIE
0714 90 11	RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG
0714 90 19	RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)
0714 90 90	RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)
0801 22 00	NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE
0802 11 10	MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHIE
0802 11 90	MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHIE (ECCETTO MANDORLE AMARE)
0802 12 10	MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHIE

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0802 12 90	MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHIE (ECCEZZO MANDORLE AMARE)
0802 90 20	NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE
0802 90 50	PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI
0802 90 60	NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE O DECORTICATE
0803 00 90	BANANE ESSICcate, COMPRESSE QUELLE DA CUOCERE
0804 40 00	AVOCADI, FRESCI O SECCHI
0805 40 00	POMPELMI E POMELI, FRESCI O SECCHI
0805 90 00	AGRUMI, FRESCI O SECCHI (ECCEZZO ARANCE, LIMONI (<i>CITRUS LIMON</i> , <i>CITRUS LIMONUM</i>), LIMETTE (<i>CITRUS AURANTIFOLIA</i> , <i>CITRUS LATIFOLIA</i>), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)
0806 20 11	UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806 20 12	UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806 20 18	UVE SECCHIE (ECCEZZO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806 20 91	UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0806 20 92	UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0806 20 98	UVE SECCHIE (ECCEZZO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0810 30 30	RIBES ROSSO, FRESCO
0810 40 10	MIRTILLI ROSSI FRESCI
0810 60 00	DURIAN, FRESCI
0811 20 11	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %
0811 20 19	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0811 20 39	RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0811 90 11	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0811 90 31	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0812 90 10	ALBICOCCHIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 30	PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 40	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812 90 50	RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812 90 60	LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812 90 70	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0813 50 19	MISCUGLI DI ALBICOCCHIE, MELE, PESCHE, COMPRESSE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHIE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESSE LE PRUGNE (ECCEZIONE MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)
0813 50 31	MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA
0813 50 39	MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCEZIONE NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)
0813 50 91	MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCEZIONE PRUGNE O FICHI)
0814 00 00	SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESSE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHIE
0901 90 10	BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ
0908 10 00	NOCI MOSCATE

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
0908 20 00	MACIS
0908 30 00	AMOMI E CARDAMOMI
1001 90 10	SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA
1006 10 10	RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA
1006 10 21	RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 23	RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 25	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 27	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 92	RISONE A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)
1006 10 94	RISONE A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)
1006 10 96	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)
1006 10 98	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)
1006 20 11	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 13	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 15	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 17	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 92	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 20 94	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 20 96	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 20 98	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 21	RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 23	RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 25	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1006 30 27	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 42	RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 44	RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 46	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 48	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 61	RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 63	RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 65	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 67	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 92	RISO LAVORATO, A GRANI TONDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 94	RISO LAVORATO, A GRANI MEDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 96	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 30 98	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006 40 00	ROTTURE DI RISO
1007 00 10	SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA
1007 00 90	SORGO DA GRANELLA (ECCEZIONE QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)
1008 10 00	GRANO SARACENO
1008 20 00	MIGLIO (ECCEZIONE IL SORGO DA GRANELLA)
1008 30 00	SCAGLIOLA
1008 90 10	TRITICALE
1008 90 90	CEREALI (ECCEZIONE FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA)
1102 90 30	FARINA DI AVENA
1103 19 10	SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1103 19 30	SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO
1103 19 40	SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA
1103 19 50	SEMOLE E SEMOLINI DI RISO
1103 20 10	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA
1103 20 20	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO
1103 20 30	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA
1103 20 40	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO
1103 20 50	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO
1103 20 60	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)
1103 20 90	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI (ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO))
1104 12 10	CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA
1104 19 30	CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA
1104 19 61	CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO
1104 19 69	CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO
1104 19 91	CEREALI IN FIOCCHI DI RISO
1104 22 20	CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI)
1104 22 30	CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI
1104 22 50	CEREALI DI AVENA, PERLATI
1104 22 90	CEREALI DI AVENA, SPEZZATI
1104 22 98	CEREALI DI AVENA (ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI)
1104 23 30	CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI
1104 23 90	CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI
1104 29 01	CEREALI DI ORZO MONDATI [DECORTICATI O PILATI]

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1104 29 03	CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»]
1104 29 05	CEREALI DI ORZO, PERLATI
1104 29 07	CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI
1104 29 09	CEREALI DI ORZO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI)
1104 29 11	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI
1104 29 15	CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI
1104 29 19	CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI (ECCEZIONE ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA)
1104 29 31	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI
1104 29 35	CEREALI DI SEGALA, PERLATI
1104 29 51	CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI
1104 29 55	CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI
1104 29 59	CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA)
1104 29 81	CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 29 85	CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 30 10	GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI
1105 10 00	FARINE E SEMOLINI DI PATATE
1105 20 00	FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE
1106 10 00	FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713
1106 20 10	FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1106 20 90	FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI)
1106 30 10	FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE
1106 30 90	FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE)
1107 10 11	MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)
1107 10 19	MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)
1107 10 91	MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)
1107 10 99	MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)
1107 20 00	MALTO TORREFATTO
1108 19 10	AMIDO DI RISO
1108 20 00	INULINA
1109 00 00	GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO
1201 00 10	FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA
1201 00 90	FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1202 10 10	ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA
1203 00 00	COPRA
1204 00 10	SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA
1204 00 90	SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1205 10 10	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA
1205 10 90	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1205 90 00	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1206 00 10	SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA
1206 00 91	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1206 00 99	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)
1207 10 10	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA
1207 10 90	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1207 20 10	SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 20 90	SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 30 10	SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 30 90	SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 40 10	SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 40 90	SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 50 10	SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 50 90	SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 60 10	SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 60 90	SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 91 10	SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 91 90	SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 99 20	SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)
1207 99 91	SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 99 98	SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1208 10 00	FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA
1208 90 00	FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCEETTO SOIA E SENAPA)
1209 10 00	SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 21 00	SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 22 10	SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (<i>TRIFOLIUM PRATENSE</i> L.), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 22 80	SEMI DI TRIFOGLIO (<i>TRIFOLIUM</i> SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (<i>TRIFOLIUM PRATENSE</i> L.))
1209 23 11	SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 23 15	SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 23 80	SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO SEMI DI PALEO (<i>FESTUCA PRATENSIS</i> HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (<i>FESTUCA RUBRA</i> L.))
1209 24 00	SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 25 10	SEMI DI LOGLIO D'ITALIA (<i>LOLIUM MULTIFLORUM</i> L.), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 25 90	SEMI DI LOGLIO INGLESE (<i>LOLIUM PERENNE</i> L.), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 26 00	SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 29 10	VECCE SPANNOCCHINA (<i>POA TRIVIALIS</i> L.) E FIENAROLA DA PALUDE (<i>POA PALUSTRIS</i> L.); GRAMIGNA PERENNE (<i>DACTYLIS GLOMERATA</i> L.); AGROSTIDE (<i>AGROSTIDES</i>), DESTINATE ALLA SEMINA
1209 29 50	SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 29 60	SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)
1209 29 80	SEMI DI PIANTE FORAGGERE, DA SEMENTA (ECCEETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (<i>TRIFOLIUM</i> SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (<i>POA PRATENSIS</i> L.), SEMI DI LOGLIO (<i>LOLIUM MULTIFLORUM</i> LAM., <i>LOLIUM PERENNE</i> L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO))
1209 30 00	SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 91 10	SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 91 30	SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (<i>BETA VULGARIS</i> VAR. <i>CONDITIVA</i>)
1209 91 90	SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1209 99 10	SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 99 91	SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 99 99	SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCEPTE LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)
1210 10 00	CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCEPTE QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)
1210 20 10	CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA
1210 20 90	CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCEPTE QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)
1211 90 97	PIANTE E PARTI DI PIANTE
1212 10 10	CARRUBE, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE FRANTUMATE
1212 10 91	SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCEPTE QUELLI SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)
1212 10 99	SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI
1212 30 00	NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE
1212 91 20	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHIE, ANCHE POLVERIZZATE
1212 91 80	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHIE, REFRIGERATE O CONGELATE
1212 99 20	CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHIE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHIE, ANCHE FRANTUMATE
1212 99 80	NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESSE LE RADICI DI CICHORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ <i>CICHORIUM INTYBUS SATIVUM</i>) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE
1213 00 00	PAGLIA E Lolla DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS
1214 10 00	FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA
1214 90 10	BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO
1214 90 90	FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA
1214 90 91	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCEPTE NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1214 90 99	FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCEETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)
1301 10 00	GOMMA LACCA NATURALE
1301 20 00	GOMMA ARABICA NATURALE
1301 90 10	PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE <i>PISTACIA LENTISCUS</i>)
1301 90 90	GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI (ECCEETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE <i>PISTACIA LENTISCUS</i>)), NATURALI
1302 11 00	OPPIO
1302 19 05	OLEORESINA DI VANIGLIA
1302 19 98	SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCEETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)
1302 32 90	MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI
1302 39 00	MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCEETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)
1501 00 11	STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)
1501 00 90	GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI
1502 00 10	GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)
1502 00 90	GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCEETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)
1503 00 11	STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)
1503 00 19	STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCEETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)
1503 00 30	OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1503 00 90	OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCEPTE QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L'OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)
1504 10 10	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1504 10 91	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCEPTE OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)
1504 10 99	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPOGLOSSI)
1504 20 10	FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)
1504 20 90	GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)
1504 30 10	FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1504 30 90	GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1507 10 10	OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1507 10 90	OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1507 90 10	OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1507 90 90	OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)
1508 10 10	OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1508 90 10	OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1511 10 10	OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1511 10 90	OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1511 90 11	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1511 90 19	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG
1511 90 91	OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1511 90 99	OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512 11 10	OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1512 11 91	OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512 11 99	OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512 19 10	OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1512 19 90	OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO
1512 19 91	OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512 19 99	OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512 21 10	OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1512 21 90	OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512 29 10	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1512 29 90	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 11 10	OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513 11 91	OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1513 11 99	OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEZIONE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1513 19 11	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1513 19 19	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1513 19 30	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513 19 91	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 19 99	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 21 10	OLI GREGGI DI PALMISTI
1513 21 11	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)
1513 21 19	OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513 21 30	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)
1513 21 90	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)
1513 29 11	FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1513 29 19	FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1513 29 30	OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1513 29 50	OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1513 29 90	OLI GREGGI DI PALMISTI
1513 29 91	OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1513 29 99	OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEP-TO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1514 11 10	OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODU-CONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEP-TO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMEN-TAZIONE UMANA)
1514 11 90	OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODU-CONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCEP-TO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)
1514 19 10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEP-TO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514 19 90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCEP-TO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)
1514 91 10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEP-TO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514 91 90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCEP-TO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)
1514 99 10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEP-TO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'A-LIMENTAZIONE UMANA)
1514 99 90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCEP-TO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)
1515 11 00	OLIO GREGGIO DI LINO
1515 19 10	OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEP-TO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTA-ZIONE UMANA E GREGGIO)
1515 19 90	OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEP-TO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 21 10	OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEP-TO QUELLO PER LA FABBRICA-ZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515 21 90	OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCEP-TO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1515 29 10	OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515 29 90	OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 30 10	OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE
1515 30 90	OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)
1515 40 00	OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE
1515 50 11	OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515 50 19	OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515 50 91	OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO)
1515 50 99	OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 90 21	OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515 90 29	OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515 90 31	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515 90 39	OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 90 40	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)
1515 90 51	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1515 90 59	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)
1515 90 60	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)
1515 90 91	GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1515 90 99	GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1516 10 10	GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1516 10 90	GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1516 20 91	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI)
1516 20 95	OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D'ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
1516 20 96	OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)
1516 20 98	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)
1517 10 90	MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA)
1517 90 91	OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1517 90 99	MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI O OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)
1518 00 31	OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1518 00 39	OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1522 00 31	PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA
1602 49 11	LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCETTO I COLLARI)
1602 49 15	MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)
1602 49 50	CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 50 10	CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 10	PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)
1603 00 10	ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1603 00 80	ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE
1701 11 10	ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701 11 90	ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701 12 10	ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701 12 90	ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1702 20 10	ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1702 30 10	ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO
1702 30 51	GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCEETTO L'ISOGLUCOSIO)
1702 30 59	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO
1702 30 91	GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCEETTO ISOGLUCOSIO)
1702 30 99	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCEETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO))
1702 40 10	ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO
1702 40 90	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCEETTO ISOGLUCOSIO)
1702 60 10	ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCEETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)
1702 60 80	SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO
1702 60 95	FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCEETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)
1702 90 30	ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO
1702 90 50	MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCEETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)
1702 90 80	SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO
1702 90 99	ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L'AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D'ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
1703 10 00	MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
1703 90 00	MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
1802 00 00	GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO
1902 20 30	PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA
2001 90 85	CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO
2001 90 99	ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA
2003 10 20	FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI
2003 10 30	FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)
2003 20 00	TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO
2003 90 00	FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS)
2006 00 10	ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO
2008 19 51	NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 19 91	NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 20 11	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 20 31	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 20 39	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %)
2008 20 59	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 20 79	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2008 20 90	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008 20 91	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008 40 90	PERE, PREPARATE O CONSERVATE
2008 70 98	PESCHE, COMPRESI LE PESCHE NOCI
2008 80 90	FRAGOLE, PREPARATE
2008 92 16	MISCEGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT-CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 32	MISCEGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT-CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 34	MISCEGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCEZIONE QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCEGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008 92 36	MISCEGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT-CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 51	MISCEGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT-CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 72	MISCEGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI
2008 92 76	MISCEGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2008 92 78	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)
2008 92 92	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 93	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008 92 94	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 96	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008 92 97	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 99 11	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS
2008 99 26	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO
2008 99 32	FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 33	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %
2008 99 34	FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 37	FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2008 99 38	GUALAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS
2008 99 40	FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCEPTE QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 99 41	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 99 46	FRUTTI DELLA PASSIONE, GUALAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 47	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 99 51	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 99 61	FRUTTI DELLA PASSIONE E GUALAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 62	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008 99 67	FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI
2009 29 91	SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 31 11	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 11	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 31	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 39	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2009 39 51	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 39 55	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 39 59	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)
2009 39 91	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 95	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 41 10	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 41 91	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 11	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 30	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 91	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 93	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2106 90 30	SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI
2106 90 51	SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI
2106 90 55	SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI
2106 90 59	SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)
2206 00 10	VINELLO
2206 00 31	SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2206 00 51	SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L
2301 10 00	FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOI
2302 10 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %
2302 10 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %
2302 20 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %
2302 20 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %
2302 30 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 %
2302 30 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)
2302 40 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)
2302 40 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)
2302 50 00	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI
2303 10 11	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)
2303 10 19	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)
2303 10 90	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO)
2303 20 11	POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHIE UGUALE O SUPERIORE A 87 %

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2303 20 18	POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHIE INFERIORE A 87 %
2303 20 90	CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE)
2303 30 00	AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI
2304 00 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SOIA
2306 10 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI COTONE
2306 20 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI LINO
2306 30 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
2306 41 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 %
2306 49 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 %
2306 50 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCE DI COCCO
2306 60 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI
2306 70 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO
2306 90 11	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 %
2306 90 19	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 %
2306 90 90	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)
2308 00 40	GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL'UVA, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2309 10 13	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %
2309 10 19	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 %
2309 10 33	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %
2309 10 39	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 %
2309 10 53	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %
2309 10 70	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
2309 90 10	PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO
2309 90 20	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCEZIONE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 31	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCEZIONE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 33	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCEZIONE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 43	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCEZIONE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 49	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCEZIONE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 99	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
2401 10 10	TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCEZIONE QUELLI SCOSTOLATI)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
2401 10 20	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 30	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 41	TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 49	TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)
2401 10 50	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)
2401 10 70	TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 80	TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)
2401 10 90	TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)
2401 20 10	TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 20	TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 30	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 41	TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 49	TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)
2401 20 50	TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)
2401 20 70	TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 80	TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)
2401 20 90	TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)
2401 30 00	CASCAMI DI TABACCO

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
3301 11 10	OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 11 90	OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 12 10	OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)
3301 12 90	OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)
3301 13 10	OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 13 90	OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 14 10	OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 14 90	OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 19 10	OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)
3301 19 90	OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)
3301 21 10	OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 21 90	OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 22 10	OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 22 90	OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 23 10	OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 23 90	OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 24 10	OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 24 90	OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 25 10	OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA))
3301 25 90	OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA))
3301 26 10	OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
3301 26 90	OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 29 11	OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 29 31	OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 29 61	OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEP- CETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)
3301 29 91	OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEP- CETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59)
3301 30 00	RESINOIDI
3302 10 40	MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESI LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE
3302 10 90	MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESI LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE
3501 90 10	COLLE DI CASEINA (ECCEP- CETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)
3502 11 10	OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502 11 90	OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL'ALI- MENTAZIONE UMANA
3502 19 10	OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP- CETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]])
3502 19 90	OVOALBUMINA, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP- CETTO QUELLA ESSICCATA [IN FO- GLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]])
3502 20 10	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502 20 91	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
3502 20 99	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.])
3502 90 20	ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA [COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE])
3502 90 70	ALBUMINE, ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)
3502 90 90	ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE
3503 00 10	GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCEP TO GELATINE IMPURE)
3503 00 80	ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCEP TO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)
3504 00 00	PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO
3505 10 50	AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCEP TO DESTRINA)
4101 20 10	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI
4101 20 30	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI
4101 20 50	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI
4101 20 90	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEP TO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)
4101 50 10	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI
4101 50 30	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI
4101 50 50	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
4101 50 90	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)
4101 90 00	GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG
4102 10 10	CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)
4102 10 90	CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO)
4102 21 00	CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI
4102 29 00	CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI)
4103 10 20	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103 10 50	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103 10 90	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103 20 00	CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)
4103 30 00	CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)
4103 90 00	CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESI LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI)
4301 10 00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 30 00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
4301 60 00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 70 10	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPuccio («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 70 90	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEtTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPuccio («MANTO GRIGIO-BLU»)]
4301 80 10	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 80 30	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 80 50	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 80 80	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEtTO QUELLE DI VIsONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)
4301 80 95	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEtTO QUELLE DI VIsONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)
4301 90 00	TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA
5001 00 00	BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA
5002 00 00	SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA
5003 10 00	CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5003 90 00	CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI
5101 11 00	LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESI LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5101 19 00	LANE SUCIDE, COMPRESI LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCEtTO LE LANE DI TOSATURA)
5101 21 00	LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5101 29 00	LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCEtTO LE LANE DI TOSATURA)

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
5101 30 00	LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5102 11 00	PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 10	PELI DI CONIGLIO D'ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 30	PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 40	PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 90	PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D'ANGORA)
5102 20 00	PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)
5103 10 10	PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)
5103 10 90	PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)
5103 20 10	CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI
5103 20 91	CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)
5103 20 99	CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)
5103 30 00	CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)
5201 00 10	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO
5201 00 90	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)
5202 10 00	CASCAMI DI FILATI DI COTONE
5202 91 00	SFILACCIATI DI COTONE
5202 99 00	CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)
5203 00 00	COTONE CARDATO O PETTINATO

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione
5301 10 00	LINO GREGGIO O MACERATO
5301 21 00	LINO, MACIULLATO O STIGLIATO
5301 29 00	LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)
5301 30 10	STOPPE DI LINO
5301 30 90	CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI
5302 10 00	CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA
5302 90 00	CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA)

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione sarà annullato.

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0101 90 11	CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE
0101 90 19	CAVALLI VIVI (ECCEETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)
0101 90 30	ASINI VIVI
0101 90 90	MULI E BARDOTTI VIVI
0206 10 91	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 10 95	PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 10 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)
0206 21 00	LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE
0206 22 00	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI
0206 29 91	PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 29 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)
0206 30 20	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0206 30 30	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO FEGATI)
0206 30 80	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE
0206 41 20	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI
0206 41 80	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI
0206 49 20	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)
0206 49 80	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)
0206 80 91	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 80 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 90 91	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 90 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0208 10 11	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE
0208 10 19	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE
0208 10 90	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 20 00	COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 40 10	CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 10	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 20	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 40	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)
0208 90 55	CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 60	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 95	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0209 00 11	LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA
0209 00 19	LARDO SECCO O AFFUMICATO
0209 00 30	GRASSO DI MAIALE, NON FUSO
0209 00 90	GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO
0403 90 11	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 13	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 19	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 31	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 33	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 39	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 51	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 53	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 59	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0403 90 61	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCEZIONE QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 63	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCEZIONE QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 69	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCEZIONE QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0404 10 26	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 28	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 32	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0404 10 34	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 36	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 38	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0404 10 48	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 52	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0404 10 54	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 56	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 58	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 62	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 72	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 74	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 76	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 78	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %
0404 10 82	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %
0404 10 84	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO $\times$ 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %
0404 90 21	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.
0404 90 23	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0404 90 29	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.
0404 90 81	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.
0404 90 83	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.
0404 90 89	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.
0405 20 90	PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 %
0405 90 10	MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %
0405 90 90	MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)
0406 10 20	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 %
0406 10 80	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %
0406 20 10	FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE
0406 20 90	FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCEPTE FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)
0406 30 10	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO
0406 30 31	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCEPTE MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)
0406 30 39	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCEPTE MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)
0406 30 90	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCEPTE MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0406 40 10	ROQUEFORT
0406 40 50	GORGONZOLA
0406 40 90	FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCEETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA)
0406 90 01	FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCEETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)
0406 90 02	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4
0406 90 03	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4
0406 90 04	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG
0406 90 05	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG
0406 90 06	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G
0406 90 13	EMMENTAL (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)
0406 90 15	GRUYERE E SBRINZ (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)
0406 90 17	BERGKÄSE E APPENZELL (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)
0406 90 18	FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR E TETE DE MOINE (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 19	FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 21	CHEDDAR (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 23	EDAM (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0406 90 25	TILSIT (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 27	BUTTERKÄSE (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 29	KASHKAVAL (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 35	KEFALOTYRI (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 37	FINLANDIA (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 39	JARLSBERG (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 50	FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTTRI DI PELLII DI PECORA O DI CAPRA (ECCEPTE FETA)
0406 90 61	GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 69	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A.
0406 90 73	PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 75	ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 76	DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 78	GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 79	ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 81	CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 82	CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0406 90 84	BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 85	KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 86	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.
0406 90 87	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A.
0406 90 88	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.
0406 90 93	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A.
0406 90 99	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A.
0408 11 20	TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408 11 80	TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408 19 20	TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI)
0408 19 81	TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408 19 89	TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI)
0408 91 20	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)
0408 91 80	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)
0408 99 20	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESche, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICcate E TUORLI)
0408 99 80	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESche, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICcate E TUORLI)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0511 10 00	SPERMA DI TORI
0511 99 10	TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE
0511 99 90	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)
0603 10 10	FIORI E BOCCIO LI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 20	FIORI E BOCCIO LI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 30	FIORI E BOCCIO LI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 40	FIORI E BOCCIO LI DI GLADIO LI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 50	FIORI E BOCCIO LI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 80	FIORI E BOCCIO LI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCEP TO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIO LI E CRISANTEMI)
0603 90 00	FIORI E BOCCIO LI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI
0604 10 10	LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI
0604 91 41	RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI [ABIES PROCERA REHD.], PER ORNAMENTO
0701 90 10	PATATE, FRESCH E O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
0701 90 90	PATATE, FRESCH E O REFRIGERATE (ECCEP TO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)
0703 10 90	SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI
0703 90 00	PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEP TO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)
0705 11 00	LATTUGHE A CAPPuccio, FRESCH E O REFRIGERATE
0705 19 00	LATTUGHE, FRESCH E O REFRIGERATE (ECCEP TO QUELLE A CAPPuccio)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0705 29 00	CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCESTO WITLOOF)
0706 90 10	SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI
0706 90 90	BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCESTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBA-FORTE O CREN)
0707 00 90	CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI
0708 10 00	PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI
0708 90 00	LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCESTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)
0709 10 00	CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 20 00	ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 30 00	MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE
0709 40 00	SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)
0709 52 00	TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 60 10	PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 60 91	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM»
0709 60 95	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI
0709 60 99	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCESTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)
0709 70 00	SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 10	INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCESTO LATTUGHE E CICORIE)
0709 90 20	BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 31	OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCESTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)
0709 90 39	OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0709 90 40	CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 50	FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 60	GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO
0709 90 70	ZUCCHINE, FRESCHES O REFRIGERATE
0709 90 90	ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.
0710 10 00	PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE
0710 21 00	PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 22 00	FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 29 00	LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI)
0710 30 00	SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 10	OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE
0710 80 51	PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 59	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI)
0710 80 61	FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 69	FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS»)
0710 80 70	POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 80	CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 85	ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 95	ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0710 90 00	MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0711 20 10	OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)
0711 20 90	OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO
0711 30 00	CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711 40 00	CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711 59 00	FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS»)
0711 90 90	MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0712 20 00	CIPOLLE SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 90 05	PATATE SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 90 11	GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA
0712 90 19	GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)
0712 90 30	POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
0712 90 50	CAROTE SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 90 90	ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)
0713 10 90	PISELLI (<i>PISUM SATIVUM</i>) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
0713 20 00	CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713 31 00	FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0713 32 00	FAGIOLI ADZUKI (<i>PHASEOLUS</i> O <i>VIGNA ANGULARIS</i>), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713 33 90	FAGIOLI COMUNI (<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
0713 39 00	FAGIOLI DELLE SPECIE <i>VIGNA</i> E <i>PHASEOLUS</i> , SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE <i>VIGNA MUNGO</i> (L.) HEPPER O <i>VIGNA RADIATA</i> (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)
0801 11 00	NOCI DI COCCO DISSECCATE
0801 19 00	NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE
0801 21 00	NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0801 31 00	NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0801 32 00	NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE
0802 21 00	NOCCIOLE FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0802 22 00	NOCCIOLE FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE E DECORTICATE
0802 31 00	NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0802 32 00	NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE E DECORTICATE
0802 40 00	CASTAGNE E MARRONI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI
0802 50 00	PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI
0802 90 85	FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI « <i>CASTANEA SPP.</i> », PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)
0803 00 11	FRUTTA DEL PLANTANO (<i>BANANE</i> DA CUOCERE), FRESCHE
0803 00 19	BANANE FRESCHE (ECCETTO FRUTTA DEL PLANTANO)
0804 20 10	FICHI FRESCHI
0804 30 00	ANANASSI, FRESCHI O SECCHI
0804 50 00	GUALAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0805 10 10	ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE
0805 10 30	NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE
0805 10 50	ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCETTO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)
0805 10 80	ARANCE, FRESCHE O SECCHIE (ECCETTO ARANCE DOLCI, FRESCHE)
0805 20 10	CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHIE
0805 20 30	MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI
0805 20 50	MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI
0805 20 70	TANGERINI, FRESCHI O SECCHI
0805 20 90	TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDO DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)
0805 50 10	LIMONI (<i>CITRUS LIMON</i> , <i>CITRUS LIMONUM</i>), FRESCHI O SECCHI
0805 50 90	LIMETTE (<i>CITRUS AURANTIFOLIA</i> , <i>CITRUS LATIFOLIA</i>), FRESCHE O SECCHIE
0806 10 10	UVE DA TAVOLA, FRESCHE
0807 20 00	PAPAIE FRESCHE
0808 10 10	MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE
0808 10 20	MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE
0808 10 50	MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE
0808 10 90	MELE FRESCHE (ECCETTO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)
0808 20 10	PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE
0808 20 50	PERE FRESCHE (ECCETTO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE)
0808 20 90	COTOGNE FRESCHE
0809 10 00	ALBICOCCHIE FRESCHE

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0809 20 05	CILIEGIE ACIDE (<i>PRUNUS CERASUS</i>) FRESCHE
0809 20 95	CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE « <i>PRUNUS CERASUS</i> »)
0809 30 10	PESCHE NOCI FRESCHE
0809 30 90	PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI)
0809 40 05	PRUGNE FRESCHE
0809 40 90	PRUGNOLE FRESCHE
0810 20 10	LAMPONI FRESCHI
0810 20 90	MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE
0810 30 10	RIBES NERO (<i>CASSIS</i>) FRESCO
0810 30 90	RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI
0810 40 30	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL « <i>VACCINIUM MYRTILLUS</i> »), FRESCHI
0810 40 50	FRUTTI DEL « <i>VACCINIUM MACROCARPUM</i> » E DEL « <i>VACCINIUM CORYMBOSUM</i> », FRESCHI
0810 40 90	FRUTTI DEL GENERE « <i>VACCINIUM</i> », FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL « <i>VACCINIUM MYRTILLUS</i> », DEL « <i>VACCINIUM MACROCARPUM</i> » E DEL « <i>VACCINIUM CORYMBOSUM</i> »)
0810 50 00	KIWI FRESCHI
0810 90 30	TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI
0810 90 40	FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI
0810 90 95	FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE)
0811 10 11	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %
0811 10 19	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %
0811 10 90	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0811 20 31	LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 20 51	RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO
0811 20 59	MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE
0811 20 90	MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 90 19	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)
0811 90 39	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)
0811 90 50	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 90 70	MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 90 75	CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0811 90 80	CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)
0811 90 85	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0811 90 95	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)
0812 10 00	CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 20	ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0812 90 99	FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCCHIE, ARANCE, PAPAIE)
0813 10 00	ALBICOCCHIE SECCHIE
0813 20 00	PRUGNE SECCHIE
0813 30 00	MELE SECCHIE
0813 40 10	PESCHE SECCHIE, COMPRESI LE PESCHE NOCI
0813 40 30	PERE SECCHIE
0813 40 50	PAPAIE SECCHIE
0813 40 60	TAMARINDI SECCHI
0813 40 70	FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI
0813 40 95	FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHIE, N.N.A.
0813 50 12	MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE
0813 50 15	MISCUGLI DI FRUTTA SECCHIE, SENZA PRUGNE (ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA)
0813 50 99	MISCUGLI DI FRUTTA SECCHIE N.N.A.
0901 11 00	CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)
0901 12 00	CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)
0901 21 00	CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO)
0901 22 00	CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO
0901 90 90	SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE
0904 20 30	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI)
0909 10 00	SEMI DI ANICE O DI BADIANA

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0909 20 00	SEMI DI CORIANDOLO
0909 30 00	SEMI DI CUMINO
0909 40 00	SEMI DI CARVI
0909 50 00	SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO
0910 10 00	ZENZERO
0910 20 10	ZAFFERANO (ECCEETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)
0910 20 90	ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO
0910 30 00	CURCUMA
0910 40 11	SERPILLO (ECCEETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)
0910 40 13	TIMO (ECCEETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)
0910 40 19	TIMO TRITATO O POLVERIZZATO
0910 40 90	FOGLIE DI ALLORO
0910 50 00	CURRY
0910 91 10	MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCEETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)
0910 91 90	MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI
0910 99 10	SEMI DI FIENO GRECO
0910 99 91	SPEZIE N.N.A. (ECCEETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)
0910 99 99	SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCEETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)
1102 10 00	FARINA DI SEGALA
1102 20 10	FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
1102 20 90	FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %
1102 30 00	FARINA DI RISO

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1102 90 10	FARINA DI ORZO
1102 90 90	FARINE DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)
1103 11 10	SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO
1103 11 90	SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA
1103 13 10	SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
1103 13 90	SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %
1103 19 90	SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)
1104 12 90	FIOCCHI DI AVENA
1104 19 10	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI
1104 19 50	CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI
1104 19 99	CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI (ECCETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO)
1104 23 10	CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI
1104 23 99	CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 29 39	CEREALI PERLATI (ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA)
1104 29 89	CEREALI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 30 90	GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO))
1108 11 00	AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)
1108 12 00	AMIDO DI GRANTURCO
1108 13 00	FECOLA DI PATATE
1108 14 00	FECOLA DI MANIOCA
1108 19 90	AMIDO (ECCETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1202 10 90	ARACHIDI CON GUSCIO (ECCEPTE QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1202 20 00	ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCEPTE QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)
1211 10 00	RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 20 00	RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 30 00	FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 40 00	PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA
1211 90 30	FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 90 70	RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (<i>ORIGANUM VULGARE</i>), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI
1211 90 75	FOGLIE E FIORI DI SALVIA (<i>SALVIA OFFICINALIS</i>), FRESCI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI
1211 90 98	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCEPTE RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)
1501 00 19	STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCEPTE QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)
1508 10 90	OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCEPTE QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)
1508 90 90	OLIO DI ARACHIDE (ECCEPTE QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCEPTE LA VOCE 1508 90 10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA
1510 00 10	OLI D'OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509
1510 00 90	ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCEPTE OLI GREGGI)
1522 00 39	RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO D'OLIVA (ECCEPTE PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS))
1522 00 91	MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCEPTE QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA)
1522 00 99	RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI (ECCEPTE QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS))

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1602 10 00	PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G
1602 31 11	PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)
1602 31 19	PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 31 90	PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 32 11	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 32 19	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 32 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCEZIONE QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 39 21	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 39 29	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEZIONE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 39 80	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCEZIONE QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 41 10	PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602 41 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCEZIONE QUELLA DOMESTICA)
1602 42 10	PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602 42 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCEZIONE QUELLA DOMESTICA)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1602 49 13	PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602 49 19	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)
1602 49 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 50 31	«CORNEED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI
1602 50 39	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)
1602 50 80	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)
1602 90 31	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCETTO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 90 41	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 90 51	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 90 61	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1602 90 72	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 74	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 76	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 90 78	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1701 91 00	ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO
1701 99 10	ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)
1701 99 90	ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCETTO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)
1702 11 00	LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA
1702 19 00	LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA
1702 20 90	ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D'ACERO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)
1702 90 60	SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE
1702 90 71	ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO
1702 90 75	ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI
1702 90 79	ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCETTO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)
1801 00 00	CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO
2002 10 10	POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)
2002 10 90	POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2002 90 11	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 19	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 31	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 39	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 91	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 99	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2004 10 10	PATATE COTTE, CONGELATE
2004 10 99	PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCEPPO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)
2005 20 20	PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE
2005 20 80	PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCEPPO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)
2008 11 92	ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 11 94	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCEPPO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)
2008 11 96	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG
2008 11 98	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)
2008 19 11	NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2008 19 13	MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 19 19	FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEZIONE BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)
2008 19 59	NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008 19 93	MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG
2008 19 95	FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCEZIONE ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)
2008 19 99	FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCEZIONE BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL))
2008 20 19	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %)
2008 20 51	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 20 71	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008 20 99	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008 30 11	AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS
2008 30 51	SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 30 71	SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008 30 75	MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2008 30 90	AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 40 11	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 40 21	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)
2008 40 31	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 40 51	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 40 71	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 40 79	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 50 11	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 50 31	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)
2008 50 39	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)
2008 50 69	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 50 94	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG
2008 50 99	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 60 31	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 60 51	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2008 60 59	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE CILIEGIE ACIDE)
2008 60 71	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 60 79	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)
2008 60 91	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 70 94	PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG
2008 80 11	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS
2008 80 19	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS
2008 80 31	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 80 50	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 99 45	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 99 55	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI <= 1 KG
2008 99 72	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG
2008 99 78	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG
2009 11 11	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 11 19	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE > 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2009 11 91	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA $\leq 1,33 \text{ G/CM}^3$ A 20 °C, DI VALORE ≤ 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 11 99	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA $\leq 1,33 \text{ G/CM}^3$ A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE ≤ 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)
2009 19 98	SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE ≤ 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)
2009 69 11	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 69 51	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 69 71	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 69 79	SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 79 11	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 79 91	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 79 99	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C (ECCEZIONE QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 11	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA $> 1,33 \text{ G/CM}^3$ A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 13	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA
2009 90 31	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA $\leq 1,33 \text{ G/CM}^3$ A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 41	MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA $\leq 1,33 \text{ G/CM}^3$ A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2009 90 79	MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2305 00 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO D'ARACHIDE
2307 00 11	FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %
2307 00 19	FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %)
2307 00 90	TARTARO GREGGIO
2308 00 11	VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %
2308 00 19	VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %)
2308 00 90	STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)
2309 90 35	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 39	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 41	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 51	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 53	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 59	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2309 90 70	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 91	POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
2309 90 93	PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
2309 90 95	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO
2309 90 97	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]**

Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo:

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Contingente (in tonn.)
1001 90 91	FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA	20 000
1001 90 99	SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (eccetto quelli DESTINATI ALLA SEMINA)	

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO III

CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci	Data di entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF3	CT: 50 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Data di entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale iniziale	Aliquota del dazio
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	100 tonnellate	6 % ⁽¹⁾
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	1 000 tonnellate ⁽²⁾	0 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Oltre il volume contingenziale si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il volume contingenziale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingenziale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno	Data di entrata in vigore dell'accordo (dazio %)	1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
Dazio	80 % del dazio NPF	65 % del dazio NPF	50 % del dazio NPF

ALLEGATO IV

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI**(di cui al titolo V, capitolo II)**

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

I. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:**A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni**

1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - i) ramo vita;
 - ii) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi, tra l'altro, crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» (assegni turistici) e lettere di credito;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - b) cambi;
 - c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;
 - e) valori mobiliari;
 - f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione delle attività e passività, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

II. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
 - b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
 - c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
-

ALLEGATO V

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE**(di cui all'articolo 73)**

1. L'articolo 73, paragrafo 3 concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
 - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),
 - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),
 - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
 2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
 - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),
 - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
 - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
 - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),
 - convenzione sul brevetto europeo,
 - trattato OMPI sul diritto dei brevetti,
 - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
 3. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
-

ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 2 sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sui trasporti terrestri

Protocollo n. 6 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

PROTOCOLLO N. 1 sui prodotti siderurgici

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall'Albania, contemplati da detti capitoli.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'articolo 19 dell'accordo, elencati all'allegato I dello stesso, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.

2. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 71 del presente accordo, le parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l'Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all'Albania l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 71 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al

settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
- il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania.

4. Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l'altra parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

6. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.

Articolo 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 120, paragrafo 4 dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 2**sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati***Articolo 1*

1. La Comunità e l'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II a), II b), II c) e II d), in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II b), II c) e II d),
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

— quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e l'Albania, oppure

— in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Albania si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni garantiscono lo stesso trattamento a tutte le parti interessate e sono per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Iogurt:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0502 90 00	– altri
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 10	-- gregge
0505 10 90	-- altre
0505 90 00	– altri
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate
0506 90 00	– altre
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio
0507 90 00	– altri
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10	– gregge
0509 00 90	– altre
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 30	--- Granturco dolce
0903 00 00	Mate

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	– Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali;
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	-- altri:
1302 19 90	--- altri
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati;
1302 20 10	-- allo stato secco
1302 20 90	-- altri
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00	– Bambù
1401 20 00	– Canne d'India
1401 90 00	– altre
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404 10 00	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
1404 20 00	– Linters di cotone
1404 90 00	– altri
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10	– Grasso di lana greggio

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1505 00 90	– altri
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90 15	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
1517 90	– altra:
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
	-- altre:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:
1518 00 91	-- Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-- altri:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00	– Cere vegetali
1521 90	– altre:
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1521 90 91	--- gregge
1521 90 99	--- altre
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	--- sotto forma di strisce
1704 10 19	--- altre
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	--- sotto forma di strisce
1704 10 99	--- altre
1704 90	- altri:
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»
	-- altri:
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati
	--- altri:
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	---- Caramelle
	---- altri:
1704 90 81	----- ottenuti per compressione
1704 90 99	----- altri
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00	- non sgrassata
1803 20 00	- completamente o parzialmente sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
	-- altre:
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	--- Glassatura al cacao
1806 20 95	--- altre
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	-- ripiene
1806 32	-- non ripiene
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	--- altre
1806 90	– altre:
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	---- contenenti alcole
1806 90 19	---- altri
	--- altri:
1806 90 31	---- ripieni
1806 90 39	---- non ripieni
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	-- altre

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
	-- Estratti di malto:
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
1901 90 19	--- altri
	-- altri:
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
1901 90 99	--- altri
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altre:
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	--- altre
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	– altre paste alimentari:
1902 30 10	-- secche
1902 30 90	-- altre
1902 40	– Cuscus:
1902 40 10	-- non preparato
1902 40 90	-- altro
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1904 10 10	-- a base di granturco
1904 10 30	-- a base di riso
1904 10 90	-- altri:
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
	-- altri:
1904 20 91	--- a base di granturco
1904 20 95	--- a base di riso
1904 20 99	--- altri
1904 30 00	Bulgur di grano
1904 90	- altri:
1904 90 10	-- Riso
1904 90 80	-- altri
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 31 19	---- altri
	--- altri:
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
	---- altri:
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno
1905 31 99	----- altri
1905 32	-- Cialde e cialdine:
1905 32 05	--- aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 %
	--- altre
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 32 19	----- altre
	----- altre:
1905 32 91	----- salate, anche ripiene
1905 32 99	----- altre
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	-- Fette biscottate
1905 40 90	-- altri
1905 90	- altri:
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	-- altri:
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	--- altri:
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	---- altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	- Patate:
	-- altre
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	- Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %
2101 11 19	--- altri
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	--- altri
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati
	-- Preparazioni:
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2101 20 98	--- altri
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta
2101 30 19	--- altri
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta
2101 30 99	--- altri
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
2102 10	- Lieviti vivi:
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
	-- Lieviti di panificazione:
2102 10 31	--- secchi
2102 10 39	--- altri
2102 10 90	-- altri
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	-- Lieviti morti:
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	--- altri
2102 20 90	-- altri
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	- Salsa di soia
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10	-- Farina di senapa
2103 30 90	-- Senapa preparata
2103 90	- altri:
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2103 90 90	-- altri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:
2104 10 10	-- secchi o disseccati
2104 10 90	-- altri
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	-- altri
2106 90	- altre:
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altre:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 10	- Acque minerali e acque gassate:
	-- Acque minerali naturali:
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio
2201 10 19	--- altre
2201 10 90	-- altre:
2201 90 00	- altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90	- altre:
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %
2203 00	Birra di malto:
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:
2203 00 01	-- presentata in bottiglie

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2203 00 09	-- altra
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2205 90	- altri:
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12	--- Cognac
2208 20 14	--- Armagnac
2208 20 26	--- Grappa
2208 20 27	--- Brandy de Jerez
2208 20 29	--- altri
	-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40	--- Distillato greggio
	--- altri:
2208 20 62	---- Cognac:
2208 20 64	---- Armagnac
2208 20 86	---- Grappa
2208 20 87	---- Brandy de Jerez
2208 20 89	---- altri
2208 30	- Whisky:
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	--- superiore a 2 litri
	-- Whisky detto «Scotch»:
	--- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 38	---- superiore a 2 litri
	--- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 58	---- superiore a 2 litri
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 78	---- superiore a 2 litri
	-- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 88	--- superiore a 2 litri
2208 40	- Rum e tafia:
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
	--- altri:
2208 40 31	---- di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro
2208 40 39	---- altri
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
	-- altri:
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro
2208 40 99	---- altri
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 99	--- superiore a 2 litri
2208 60	- Vodka:
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 19	--- superiore a 2 litri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 99	--- superiore a 2 litri

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2208 70	– Liquori:
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
2208 90	– altri:
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 38	--- superiore a 2 litri:
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	---- Ouzo
	---- altri:
	----- Acquaviti:
	----- di frutta:
2208 90 45	----- Calvados
2208 90 48	----- altre
	----- altre:
2208 90 52	----- Korn
2208 90 54	----- Tequila
2208 90 56	----- altre
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri:
	---- Acquaviti:
2208 90 71	----- di frutta
2208 90 75	----- Tequila
2208 90 77	----- altre
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 99	--- superiore a 2 litri
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:
2402 20 10	-- contenenti garofano
2402 20 90	-- altre

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
2402 90 00	– altri
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
2403 10 90	-- altro
	– altri:
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	-- altri:
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto
2403 99 90	--- altri
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):
	--- in soluzione acquosa:
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	---- altro
	--- altro:
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	---- altro
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	– altri:
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
	-- Oleoresine d'estrazione
3301 90 21	--- di liquirizia e luppolo
3301 90 30	--- altre
3301 90 90	-- altri

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	-- altre
3501 90	- altri:
3501 90 90	-- altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina -- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altri
3505 20	- Colle:
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee:
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00	-- Acido stearico
3823 12 00	-- Acido oleico
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio
3823 19	-- altri:
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi
3823 19 90	--- altri
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: -- in soluzione acquosa:
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	--- altro
	-- altro:
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 99	--- altro

ALLEGATO II a)

Dazi applicabili all'importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono fissati a zero per l'importazione in Albania delle merci originarie della Comunità elencate nella tabella seguente.

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
0502 90 00	– altri
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 10	-- gregge
0505 10 90	-- altre
0505 90 00	– altri
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate
0506 90 00	– altre
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio
0507 90 00	– altri
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10	– gregge
0509 00 90	– altre
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0903 00 00	Mate
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispesenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali;
1302 12 00	-- di liquirizia

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1302 13 00	-- di luppolo
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	-- altri:
1302 19 90	--- altri
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati;
1302 20 10	-- allo stato secco
1302 20 90	-- altri
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00	- Bambù
1401 20 00	- Canne d'India
1401 90 00	- altre
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404 10 00	- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
1404 20 00	- Linters di cotone
1404 90 00	- altri
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10	- Grasso di lana greggio
1505 00 90	- altri
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90 15	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax »

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
1517 90	– altra:
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
	-- altre:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:
1518 00 91	-- Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-- altri:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00	– Cere vegetali
1521 90	– altri:
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
1521 90 91	--- gregge
1521 90 99	--- altre
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	– Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	--- sotto forma di strisce
1704 10 19	--- altre
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	--- sotto forma di strisce
1704 10 99	--- altre
1704 90	– altri:
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»
	-- altri:
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati
	--- altri:
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	---- Caramelle
	---- altri:
1704 90 81	----- ottenuti per compressione
1704 90 99	----- altri
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00	– non sgrassata
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 31 19	---- altri
	--- altri:
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
	---- altri:
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno
1905 31 99	----- altri
1905 32	-- Cialde e cialdine:
1905 32 05	--- aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 %
	--- altre
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 32 19	----- altre
	---- altre:
1905 32 91	----- salate, anche ripiene
1905 32 99	----- altre
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	-- Fette biscottate
1905 40 90	-- altri
1905 90	- altri:
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	-- altri:
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	--- altri:
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	---- altri
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
	-- Preparazioni:
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10	-- Farina di senapa
2103 30 90	-- Senapa preparata
2103 90	– altri:
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:
2104 10 10	-- secchi o disseccati
2104 10 90	-- altri
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	-- altri
2106 90	– altre:
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altre:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 90	-- altro
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):
	--- in soluzione acquosa:
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	---- altro
	--- altro:
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	---- altro
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	– altri:
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali -- Oleoresine d'estrazione
3301 90 21	--- di liquirizia e luppolo
3301 90 30	--- altre
3301 90 90	-- altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine:
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	-- altre
3501 90	– altri:
3501 90 90	-- altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina -- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altri
3505 20	– Colle:
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amidacee:
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00	-- Acido stearico
3823 12 00	-- Acido oleico
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio
3823 19	-- altri:
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi
3823 19 90	--- altri
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:
	-- in soluzione acquosa:
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	--- altro
	-- altro:
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 99	--- altro

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II b)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

I dazi doganali per i prodotti di cui al presente allegato verranno aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12	--- Cognac
2208 20 14	--- Armagnac
2208 20 26	--- Grappa
2208 20 27	--- Brandy de Jerez
2208 20 29	--- altri
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40	--- Distillato greggio
	--- altri:
2208 20 62	---- Cognac:
2208 20 64	---- Armagnac
2208 20 86	---- Grappa
2208 20 87	---- Brandy de Jerez
2208 20 89	---- altri
2208 30	- Whisky:
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	--- superiore a 2 litri
	-- Whisky detto «Scotch»:
	--- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto
2208 30 38	---- superiore a 2 litri --- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 58	---- superiore a 2 litri --- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 78	---- superiore a 2 litri -- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 88	--- superiore a 2 litri
2208 40	- Rum e tafia: -- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) --- altri:
2208 40 31	---- di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro
2208 40 39	---- altri -- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) -- altri:
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro
2208 40 99	---- altri
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): -- Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 19	--- superiore a 2 litri -- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 99	--- superiore a 2 litri
2208 60	- Vodka: -- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 19	--- superiore a 2 litri -- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 99	--- superiore a 2 litri
2208 70	- Liquori:
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Codice SA ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto
2208 90	- altri:
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 38	--- superiore a 2 litri:
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	---- Ouzo
	---- altri:
	----- Acquaviti:
	----- di frutta:
2208 90 45	----- Calvados
2208 90 48	----- altre
	----- altre:
2208 90 52	----- Korn
2208 90 54	----- Tequilla
2208 90 56	----- altre
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri:
	---- Acquaviti:
2208 90 71	---- di frutta
2208 90 75	---- Tequilla
2208 90 77	---- altre
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 99	--- superiore a 2 litri

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II c)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo ogni dazio sarà ridotto all'80 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo ogni dazio sarà ridotto al 60 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo ogni dazio sarà ridotto al 40 % del dazio di base;
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti saranno aboliti.

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – – Granturco dolce
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
	– – altre:
1806 20 50	– – – aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %
1806 20 70	– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	– – – Glassatura al cacao
1806 20 95	– – – altre
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	– – ripiene
1806 32	– – non ripiene
1806 32 10	– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1806 32 90	--- altre
1806 90	- altre:
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	---- contenenti alcole
1806 90 19	---- altri
	--- altri:
1806 90 31	---- ripieni
1806 90 39	---- non ripieni
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	-- altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	- altre:
	-- Estratti di malto:
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
1901 90 19	--- altri
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
1901 90 19	--- altri
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
1901 90 99	--- altri
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altre:
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	--- altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1902 30	– altre paste alimentari:
1902 30 10	-- secche
1902 30 90	-- altre
1902 40	– Cuscus:
1902 40 10	-- non preparato
1902 40 90	-- altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10 10	-- a base di granturco
1904 10 30	-- a base di riso
1904 10 90	-- altri:
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
	-- altri:
1904 20 91	--- a base di granturco
1904 20 95	--- a base di riso
1904 20 99	--- altri
1904 30 00	Bulgur di grano
1904 90	– altri:
1904 90 10	-- Riso
1904 90 80	-- altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	– Patate:
	-- altri
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	– Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi – altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri: --- senza aggiunta di alcole: ---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %
2101 11 19	--- altri
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	--- altri
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati -- Preparazioni:
2101 20 98	--- altri
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta
2101 30 19	--- altri -- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta
2101 30 99	--- altri
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
2102 10	– Lieviti vivi:
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) -- Lieviti di panificazione:
2102 10 31	--- secchi
2102 10 39	--- altri
2102 10 90	-- altri

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	– – Lieviti morti:
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	– – – altri
2102 20 90	– – altri
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	– Salsa di soia
2103 90	– altri:
2103 90 90	– – altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 10 11	– – – senza diossido di carbonio
2201 10 19	– – – altre
2201 10 90	– – altre:
2201 90 00	– altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %
2203 00 (*)	Altri tabacchi e succedanei del tabacco lavorati;
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:
2402 20 10	– – contenenti garofano
2402 20 90	– – altre
2402 90 00	– altri
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
	- altri:
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	-- altri:
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto
2403 99 90	--- altri

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

^(*) Alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio è pari a 0 %.

ALLEGATO II d)

I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continueranno ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Iogurt:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %
0403 90	– altri:
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 «Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali» della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

PROTOCOLLO N. 3**riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato***Articolo 1*

Il presente protocollo include i seguenti elementi:

- 1) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

I presenti accordi si applicano ai vini di cui al codice n. 2204, alle bevande spiritose di cui al codice n. 2208 e ai vini aromatizzati di cui al codice n. 2205 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

I presenti accordi si applicano ai seguenti prodotti:

1) vini ottenuti da uve fresche

- a) originari della Comunità, che sono stati prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, quale modificato;

- b) originari dell'Albania, che sono stati prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione albanese. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

2) bevande spiritose, quali definite:

- a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, quale modificato, e nel regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, quale modificato;

- b) per l'Albania, nell'ordinanza ministeriale n. 2 del 6.1.2003, relativa all'adozione del regolamento «sulla definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose», basata sulla legge n. 8443 del 21.1.1999 «Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite»;

3) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di seguito denominati «vini aromatizzati», quali definiti:

- a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, quale modificato;
- b) per l'Albania, dalla legge n. 8443 del 21.1.1999 «Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite».

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, originari dell'Albania, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Designazione delle merci [conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del protocollo 3]	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	5 000	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche			
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	2 000	(¹)

(¹) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'Albania non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni in Albania dei seguenti vini, originari della Comunità, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale albanese	Designazione delle merci [conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del protocollo 3]	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	10 000
ex 2204 21	Vini di uve fresche		

4. L'Albania concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
7. Entro il primo trimestre del 2008, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati originari dei loro territori alle condizioni stabilite dal presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti contraenti:
- i) un vino interamente elaborato sul territorio della parte contraente in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte contraente;
 - ii) una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte contraente;
- b) «indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «accordo TRIPS»);
- c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
- e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

- h) «*imballaggio*»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- i) «*produzione*»: l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- j) «*vino*»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- k) «*varietà di vite*»: varietà di piante della specie *Vitis vinifera*, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- l) «*accordo OMC*»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte contraente importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:

- a) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:
 - i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro,
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, lettera b) per le bevande spiritose e lettera c) per i vini aromatizzati,
 - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania:
 - i riferimenti al nome «Albania» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, lettera b) per le bevande spiritose e lettera c) per i vini aromatizzati.

Articolo 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e all'Albania

1. In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

- a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione; e
- b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono all'Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

- a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell'Albania e
- b) possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1. In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

- a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità; e
- b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Albania di cui all'appendice 1, parte B:

- a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania; e
- b) possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte contraente utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente.

5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:

- la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata,
- l'indicazione geografica in questione sia tradotta,

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.

7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3 dell'accordo TRIPS.

8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte contraente di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPS.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1. In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

- a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Albania; e
- b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. L'Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

- a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni; e
- b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

*Articolo 8***Marchi commerciali**

1. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

2. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

3. Deliberando nel quadro delle sue competenze e per conseguire gli obiettivi convenuti tra le parti, il governo dell'Albania adotta le misure necessarie per modificare i marchi Amantia (Grappa) e Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo.

*Articolo 9***Esportazioni**

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), secondo trattino e le menzioni tradizionali di tale parte di cui all'articolo 4, lettera a), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra parte.

TITOLO II**ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO***Articolo 10***Gruppo di lavoro**

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e la Comunità.

2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Comunità e in Albania, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti contraenti e secondo modalità da esse convenute.

*Articolo 11***Compiti delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

2. L'Albania nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.

4. Le parti contraenti:

- a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
- b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti contraenti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;
- c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
- d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
- e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento dell'accordo

Le parti contraenti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti contraenti

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

- a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
- b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:

- a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Albania e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Albania ovvero alle norme del presente accordo; e
 - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra parte contraente e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra parte contraente.
4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte contraente e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

1. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
 - a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o
 - b) originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2.
2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
 - a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
 - b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

- ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
- iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
- iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
- v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
- vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
-

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II)

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

a) vini originari della comunità

Belgio

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate
Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

Repubblica Ceca

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)	Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)
Čechy	litoměřická
	mělnická
Morava	mikulovská
	slovácká
	velkopavlovická
	znojemská

2. Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno
moravské zemské víno

Germania

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)	Sottoregioni
Ahr	Walporzheim o Ahrtal
Baden	Badische Bergstraße
	Bodensee
	Breisgau
	Kaiserstuhl
	Kraichgau
	Markgräflerland
	Ortenau

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
	Tauberfranken
	Tuniberg
Franken	Maindreieck
	Mainviereck
	Steigerwald
Hessische Bergstraße	Starkenburg
	Umstadt
Mittelrhein	Loreley
	Siebengebirge
	Bernkastel
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer	Burg Cochem
	Moseltor
	Obermosel
	Ruwertal
	Saar
Nahe	Nahetal
Pfalz	Mittelhaardt Deutsche Weinstraße
	Südliche Weinstraße
Rheingau	Johannisberg
Rheinhessen	Bingen
	Nierstein
	Wonnegau
Saale-Unstrut	Mansfelder Seen
	Schloß Neuburg
	Thüringen
Sachsen	Meißen
Württemberg	Bayerischer Bodensee
	Kocher-Jagst-Tauber
	Oberer Neckar
	Remstal-Stuttgart
	Württembergisch Unterland
	Württembergischer Bodensee

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Fränkischer Landwein	Donau
Landwein der Mosel	Lindau
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Mecklenburger
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	
Rheinischer Landwein	
Saarländischer Landwein der Mosel	
Sächsischer Landwein	
Schwäbischer Landwein	
Starkenburger Landwein	
Taubertäler Landwein	

Grecia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	
<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου — Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kephalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kephalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kephalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσενικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Melitona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Megara, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguiti o no da Αττικής	Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pallini, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Spata, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βιλίτσας	Regional wine of Vilitsas
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion — Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia — Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes — Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete — Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi — Lassithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia — Macedonikos
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia — Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Παλληγιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini — Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα	Regional wine of Slopes of Kitherona
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Korinthos — Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Tyrnavos
Σιατιστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Siatista — Siatistinos
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος	Regional wine of Ritsona Avlidas

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Slopes of Penteliko
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου	Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Ανδριανής	Regional wine of Adriana
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Halkidiki
Καρυστίνος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Karystos — Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Syros — Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος	Regional wine of Opountias Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Arkadia
Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pangeon — Pangeoritikos
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ismaros — Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου	Regional wine of Enos
Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος Θράκης	Regional wine of Thrace — Thrakikos o Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Metsovo — Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Slopes of Knimida
πειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Epirus — Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Monemvasia — Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia — Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλείας	Regional wine of Ilia

Spagna

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Abona	
Alella	
Alicante	Marina Alta
Almansa	
Ampurdán-Costa Brava	
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava	
Arlanza	
Bierzo	
Binissalem-Mallorca	
Bullas	
Calatayud	
Campo de Borja	
Cariñena	
Cataluña	
Cava	
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina	
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina	
Cigales	
Conca de Barberá	
Condado de Huelva	
Costers del Segre	Raimat
	Artesa
	Valls de Riu Corb
	Les Garrigues
Dominio de Valdepusa	
El Hierro	
Guijoso	
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry	
Jumilla	
La Mancha	
La Palma	Hoyo de Mazo
	Fuencaliente
	Norte de la Palma
Lanzarote	
Málaga	
Manchuela	
Manzanilla	
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	
Méntrida	
Mondéjar	
Monterrei	Ladera de Monterrei
	Val de Monterrei
Montilla-Moriles	
Montsant	

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Navarra	Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe
Penedés	
Pla de Bages	
Pla i Llevant	
Priorato	
Rías Baixas	Condado do Tea O Rosal Ribera do Ulla Soutomaior Val do Salnés
Ribeira Sacra	Amandi Chantada Quiroga-Bibeí Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil
Ribeiro	
Ribera del Duero	
Ribera del Guadiana	Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros
Ribera del Júcar	
Rioja	Alavesa Alta Baja
Rueda	
Sierras de Málaga	Serranía de Ronda
Somontano	
Tacoronte-Acentejo	Anaga
Tarragona	
Terra Alta	
Tierra de León	
Tierra del Vino de Zamora	
Toro	
Utiel-Requena	
Valdeorras	
Valdepeñas	
Valencia	Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino
Valle de Güímar	
Valle de la Orotava	

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Valles de Benavente (Los)	
Vinos de Madrid	Arganda
	Navalcarnero
	San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora	
Yecla	

2. da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla
 Vino de la Tierra de Bailén
 Vino de la Tierra de Bajo Aragón
 Vino de la Tierra de Betanzos
 Vino de la Tierra de Cádiz
 Vino de la Tierra de Campo de Belchite
 Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
 Vino de la Tierra de Cangas
 Vino de la Tierra de Castelló
 Vino de la Tierra de Castilla
 Vino de la Tierra de Castilla y León
 Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra
 Vino de la Tierra de Córdoba
 Vino de la Tierra de Desierto de Almería
 Vino de la Tierra de Extremadura
 Vino de la Tierra Formentera
 Vino de la Tierra de Gálvez
 Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
 Vino de la Tierra de Ibiza
 Vino de la Tierra de Illes Balears
 Vino de la Tierra de Isla de Menorca
 Vino de la Tierra de La Gomera
 Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra
 Vino de la Tierra de Los Palacios
 Vino de la Tierra de Norte de Granada
 Vino de la Tierra Norte de Sevilla
 Vino de la Tierra de Pozohondo
 Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
 Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
 Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
 Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
 Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
 Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
 Vino de la Tierra de Valdejalón
 Vino de la Tierra de Valle del Cinca
 Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
 Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
 Vino de la Tierra Valles de Sadacia

Francia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola
Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
Ajaccio
Aloxe-Corton
Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac
Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»
Arbois
Arbois Pupillin
Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages
Bandol
Banyuls
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn o Béarn Bellocq
Beaujolais Supérieur
Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Beaujolais-Villages
Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»
Beaune
Bellet o Vin de Bellet
Bergerac
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blanc Fumé de Pouilly
Blanquette de Limoux
Blaye
Bonnes Mares
Bonnezeaux
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benaige
Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»
Bourg
Bourgeais
Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola
Bourgogne Aligoté
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Buzet
Cabardès
Cabernet d'Anjou
Cabernet de Saumur
Cadillac
Cahors
Canon-Fronsac
Cap Corse, preceduto da «Muscat de»
Cassis
Cérons
Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Château Châlon
Château Grillet
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Clos Vougeot
Collioure
Condrieu
Corbières, seguito o no da Boutenac
Cornas
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits
Côte Roannaise
Côte Rôtie
Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Coteaux d'Aix-en-Provence
Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite
Coteaux de Die
Coteaux de l'Aubance
Coteaux de Pierrevet
Coteaux de Saumur
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Coteaux du Loir
Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Coteaux Varois
Côte-de-Nuits-Villages
Côtes Canon-Fronsac
Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes de Brulhois
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire
Côtes de Saint-Mont
Côtes de Toul
Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric
Côtes du Jura
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny
Crémant d'Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots Bâtard-Montrachet
Crozes Ermitage
Crozes-Hermitage
Echezeaux
Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Ermitage
Faugères
Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignan
Gaillac

Gaillac Premières Côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillon
Grands Echezeaux
Graves
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliéna
Jurançon
L'Etoile
La Grande Rue
Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lunel, preceduto o no da «Muscat de»
Lussac Saint-Émilion
Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madiran
Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Marcillac
Margaux
Marsannay
Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Mercurey
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Moulis-en-Médoc
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Muscigny
Néac
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Orléans
Orléans-Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages
Pessac-Léognan
Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Pineau des Charentes
Pinot-Chardonnay-Macôn
Pomerol
Pommard
Pouilly Fumé
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loire
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Puisseguin Saint-Émilion
Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Quarts-de-Chaume
Quincy
Rasteau
Rasteau Rancio
Régnié
Reuilly
Richebourg
Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»
Rivesaltes Rancio
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny o Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais
Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble Joue
Touraine, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d'Entraygues et du Fel
Vin d'Estaing
Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Vin de Lavilledieu
Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Vin Fin de la Côte de Nuits
Viré Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais
Vin de pays d'Aigues
Vin de pays de l'Ain
Vin de pays de l'Allier
Vin de pays d'Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l'Ardèche
Vin de pays d'Argens
Vin de pays de l'Ariège
Vin de pays de l'Aude
Vin de pays de l'Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays du Calvados
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet
Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d'Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche
Vin de pays des coteaux de l'Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnie
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays Duché d'Uzès
Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude
Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb
Vin de pays des Hauts de Badens
Vin de pays de l'Hérault
Vin de pays de l'Île de Beauté
Vin de pays de l'Indre et Loire
Vin de pays de l'Indre
Vin de pays de l'Isère
Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Mayenne
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume
 Vin de pays des Monts de la Grage
 Vin de pays de la Nièvre
 Vin de pays d'Oc
 Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme
 Vin de pays de la Petite Crau
 Vin de pays des Portes de Méditerranée
 Vin de pays de la Principauté d'Orange
 Vin de pays du Puy de Dôme
 Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
 Vin de pays des Pyrénées-Orientales
 Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
 Vin de pays de la Sainte Baume
 Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
 Vin de pays de Saint-Sardos
 Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
 Vin de pays de Saône et Loire
 Vin de pays de la Sarthe
 Vin de pays de Seine et Marne
 Vin de pays du Tarn
 Vin de pays du Tarn et Garonne
 Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan
 Vin de pays de Thézac-Perricard
 Vin de pays du Torgan
 Vin de pays d'Urfé
 Vin de pays du Val de Cesse
 Vin de pays du Val de Dagne
 Vin de pays du Val de Montferrand
 Vin de pays de la Vallée du Paradis
 Vin de pays du Var
 Vin de pays du Vaucluse
 Vin de pays de la Vaunage
 Vin de pays de la Vendée
 Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas
 Vin de pays de la Vienne
 Vin de pays de la Vistrenque
 Vin de pays de l'Yonne

Italia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna
 Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante
 Barbaresco
 Bardolino superiore
 Barolo
 Brachetto d'Acqui o Acqui
 Brunello di Montalcino
 Carmignano
 Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina
 Chianti Classico
 Fiano di Avellino
 Forgiano
 Franciacorta

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Gattinara
Gavi o Cortese di Gavi
Ghemme
Greco di Tufo
Montefalco Sagrantino
Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane
Ramandolo
Recioto di Soave
Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
Soave superiore
Taurasi
Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella
Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno
Aglianico del Vulture
Albugnano
Alcamo o Alcamo classico
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero o Sardegna Alghero
Alta Langa
Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:
— Colli di Bolzano (Bozner Leiten),
— Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),
— Santa Maddalena (St. Magdalener),
— Terlano (Terlaner),
— Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),
— Valle Venosta (Vinschgau)
Ansonica Costa dell'Argentario
Aprilia
Arborea o Sardegna Arborea
Arcole
Assisi
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra o Bagnoli
Barbera d'Asti
Barbera del Monferrato
Barbera d'Alba
Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano
o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice
Bardolino
Bianchetto del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell'Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di S. Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Bosco Eliceo
Botticino
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Cacc'e mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»
Campi Flegrei
Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Cesanese di Affile o Affile
Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano
Cilento
Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa
Circeo
Cirò
Cisterna d'Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»
Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o
Terre di Montebudello o Serravalle
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
Colli del Trasimeno o Trasimeno
Colli della Sabina
Colli dell'Etruria Centrale
Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona
Colli di Faenza
Colli di Luni (Regione Liguria)
Colli di Luni (Regione Toscana)
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli d'Imola
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Colli Maceratesi
Colli Martani, seguito o no da Todi
Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo
Colli Perugini
Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia
Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure
Colli Romagna Centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano o Collio
Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze
Conero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell'Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti
Coste della Sesia
Delia Nivolelli
Dolcetto d'Acqui
Dolcetto d'Alba
Dolcetto d'Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba
Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani
Dolcetto di Ovada
Donnici
Elba
Eloro, seguito o no da Pachino
Erbaluce di Caluso o Caluso
Erice
Esino
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani o Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d'Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Galluccio
Gambellara
Garda (Regione Lombardia)
Garda (Regione Veneto)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d'Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi o Guardiolo
I Terreni di Sanseverino
Ischia
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, seguito o no da Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana (Regione Veneto)
Lugana (Regione Lombardia)
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d'Asti
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina o Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera
Merlara
Molise
Monferrato, seguito o no da Casalese
Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Montecucco
Montefalco
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d'Abruzzo
Monteregio di Massa Marittima

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Montescudaio
Monti Lessini o Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari
Moscato di Noto
Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria
Moscato di Sardegna, seguito o no da Gallura o Tempio Pausania o Tempio
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori
o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso
o Sardegna Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari
Nebbiolo d'Alba
Nettuno
Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto (Regione Umbria)
Orvieto (Regione Lazio)
Ostuni
Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento
Pentro di Isernia o Pentro
Piemonte
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio o Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro o San Colombano
San Gimignano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant'Agata de Goti
Santa Margherita di Belice
Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto
Sant'Antimo
Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro
Savuto
Scanzo o Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca, seguito o no da Rayana
Serrapetrona
Sizzano
Soave
Solopaca
Sovana
Squinzano
Tarquinia
Teroldego Rotaliano
Terre di Franciacorta
Torgiano
Trebiano d'Abruzzo
Trebiano di Romagna
Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi
Trento
Val d'Arbia
Val di Cornia, seguito o no da Suvereto
Val Polcevera, seguito o no da Coronata
Valcalepio
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)
Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regione Veneto)
Valdichiana
Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da Arnad-Montjovet o Donnas o
Enfer d'Arvier o Torrette o
Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus
Valpolicella, seguito o no da Valpantena
Valsusa
Valtellina
Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga o Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave o Piave
Zagarolo

2. Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (Regione Veneto)
Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d'Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Ericini
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese o Histonium
Delle Venezie (Regione Veneto)
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)
Dugenta
Emilia o dell'Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate o del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Irpinia
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride

Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena o Provincia di Modena
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Oscio o Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona o Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro o Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana o Toscano
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)
Vallagarina (Regione Veneto)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino-Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Cipro

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In greco</i>		<i>In inglese</i>	
<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>	<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Κουμανδάρια		Commandaria	
Λαόνα Ακάμα		Laona Akama	
Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης		Vouni Panayia — Ambelitis	
Πιτσιλιά		Pitsilia	
Κρασοχώρια Λεμεσού	Αφάμης ο Λαόνα	Krasohoria Lemesou	Afames o Laona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Λεμεσός	Lemesos
Πάφος	Pafos
Λευκωσία	Lefkosia
Λάρνακα	Larnaka

Lussemburgo

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Moselle Luxembourgeoise	Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
	Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen

Ungheria

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Ászár-Neszmély(-i)	Ászár(-i) Neszmély(-i)
Badacsony(-i)	
Balatonboglár(-i)	Balatonlelle(-i) Marcali
Balatonfelvidék(-i)	Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i)
Balatonfüred-Csopak(-i)	Zánka(-i)
Balatonmelléke o Balatonmelléki	Muravidéki
Bükkalja(-i)	
Csongrád(-i)	Kistelek(-i) Mórahalom o Móraalmi Pusztamérges(-i)
Eger o Egri	Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felső- tárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Etyek-Buda(-i)	Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i)
Hajós-Baja(-i)	
Kőszegi	
Kunság(-i)	Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajs(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente o Tisza menti
Mátra(-i)	
Mór(-i)	
Pannonhalma (Pannonhalmi)	
Pécs(-i)	Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i)
Szekszárd(-i)	
Somló(-i)	Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i)	Köszeg(-i)
Tokaj(-i)	Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Herceghút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcál(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalú(-i)
Tolna(-i)	Tamási Völgység(-i)
Villány(-i)	Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyarsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diószizsák(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrnyos(-i) o Vokány(-i)

Malta

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Island of Malta	Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Gozo	Mgarr Ta' Qali Siggiewi Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

Austria

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland
Steierland
Weinland
Wien

Portogallo

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Alenquer	
Alentejo	Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira
Arruda	
Bairrada	
Beira Interior	Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel
Biscoitos	
Bucelas	
Carcavelos	
Chaves	
Colares	
Dão	Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim
Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do	Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior
Encostas d'Aire	Alcobaça Ourém
Graciosa	
Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madera o Madère o Madera o Vinho da Madera o Madera Weine o Madera Wine o	
Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn	
Óbidos	
Palmela	
Pico	
Planalto Mirandês	
Portimão	
Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine	

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ribatejo	Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar
Setúbal	
Tavira	
Távora-Vorosa	
Torres Vedras	
Valpaços	
Vinho Verde	Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Açores	
Alentejano	
Algarve	
Beiras	Beira Alta Beira Litoral Terras de Sícó
Estremadura	Alta Estremadura Palhete de Ourém
Minho	
Ribatejano	
Terras do Sado	
Trás-os-Montes	Terras Durienses

Slovenia

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
Bela krajina o Belokranjec
Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan
 Koper o Koprčan
 Kras
 Kras, teran
 Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer
 Maribor o Mariborčan
 Radgona-Kapela o Kapela Radgona
 Prekmurje o Prekmurčan
 Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje
 Srednje Slovenske gorice
 Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje
 Posavje
 Primorska

Slovacchia

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)</i>
Južnoslovenská	Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský
Malokarpatská	Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský
Nitrianska	Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký

Regioni determinate (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)	Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)
Stredoslovenská	Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenecký Tornaľský Vinický
Tokaj/-ská/-ský/-ské	Čerhov Černocho Malá Trňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Trňa Vinický
Východoslovenská	Kráľovskochľmecký Michalovský Moldavský Sobrancecký

Regno Unito

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English vineyards
Welsh vineyards

2. Vini da tavola con indicazione geografica

England o Cornwall
Devon
Dorset
East Anglia
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Isle of Wight
Isles of Scilly
Kent
Lincolnshire
Oxfordshire
Shropshire
Somerset
Surrey
Sussex
Worcestershire
Yorkshire
Wales o Cardiff
Cardiganshire
Carmarthenshire
Denbighshire
Gwynedd
Monmouthshire
Newport

Pembrokeshire
Rhondda Cynon Taf
Swansea
The Vale of Glamorgan
Wrexham

b) **BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**

1. **Rumm**

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2. a) **Whisky**

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b) **Whiskey**

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3. **Bevande spiritose di cereali**

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4. **Acquavite di vino**

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:
— Fine
— Grande Fine Champagne
— Grande Champagne
— Petite Champagne
— Petite Fine Champagne
— Fine Champagne
— Borderies
— Fins Bois
— Bons Bois
Fine Bordeaux

Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy of Attica
Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál

6. Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud viin

Eau-de-vie de marc de Champagne or
Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Ζιβανία/Zivania
Pálinka

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Aprikot/Südtiroler
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Williams trentino/Williams del Trentino
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošácka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Slivovice
Pálinka

8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados
Calvados du Pays d'Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anís español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oùço/Ouzo

14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry/Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkelių
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punch
Slivovice

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Polska Wódka/Polish Vodka
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška Degtinė
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns
LB Degvīns
LB Vodka

17. Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam
Demänovka bylinná horká

c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B: IN ALBANIA

VINI ORIGINARI DELL'ALBANIA

Nome della regione determinata, quale definita nella decisione n. 505 del Consiglio dei ministri, del 21.9.2000, adottata dal governo albanese.

I. Prima zona, che include le pianure e le zone costiere del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Delvinë
2. Sarandë
3. Vlorë
4. Fier
5. Lushnjë
6. Peqin
7. Kavajë
8. Durrës
9. Krujë
10. Kurbın
11. Lezhë
12. Shkodër
13. Koplik

II. Seconda zona, che include le regioni centrali del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Mirdite
2. Mat
3. Tiranë
4. Elbasan
5. Berat
6. Kuçovë
7. Gramsh
8. Mallakastër
9. Tepelenë
10. Përmet
11. Gjirokastër

III. Terza zona, che include le regioni orientali del paese, caratterizzate da inverni rigidi ed estati fresche

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Tropojë
2. Pukë
3. Has
4. Kukës
5. Dibër
6. Bulqizë
7. Librazhd
8. Pogradec
9. Skrapar
10. Devoll
11. Korçë
12. Kolonjë.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II)

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
REPUBBLICA CECA			
pozdní sběr	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
GERMANIA			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweiler/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco
Klassik/Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

GRECIA

Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céhalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ (Muscat Rion de Pa- tras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Ma- vrodaphne de Céhalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικός γλυκός (Vin na- turellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céhalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντο- ρίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία κατά παράδοση (Ονο- masia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco
Τοπικός Οίνος (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco
Αγρέπauλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κάβα (¹) (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céhalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ (Muscat Rion de Pa- tras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Sa- mos)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réser- ve)	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Greco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liasos)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	Σαντορινή	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	Quality wine psr, quality liqueur wine psr	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	Ζάκυνθος	VDT con IG	Greco
Vinsanto	Σαντορινή	Quality wine psr, quality liqueur wine psr	Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	(²)	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	(³)	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tous	VDT con IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Añejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli/Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillón	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Noble	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra- meda DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	Tutti	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barra- meda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Viejo	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo

FRANCIA

Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	
Appellation d'origine Vin Déli- mité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Ambré	Tutti	V.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Clairét	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Mar- gaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Classé, eventualmente preceduto da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Mé- doc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Cha- pelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières- Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes- Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lam- bray, Corton, Corton Charlema- gne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montra- chet, Bâtard-Montrachet, Bienve- nues-Bâtard-Montrachet, Criots- Bâtard-Montrachet, Musigny, Ro- manée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)	V.q.p.r.d.	Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
---	-------	--	----------

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino Dolce Naturale	Tutti	Quality wine psr, quality liqueur wine psr	Italiano
Inticazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	DOC Marsala	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico-Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	DOC de la région Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est!Est!!Est!!!	DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Montegio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Passito	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	DOC/IGT de Bolzano	V.q.p.r.d., VDT con IG	Tedesco
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	DOC/IGT de Bolzano	V.q.p.r.d., VDT con IG	Tedesco
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto	DOC e DOCG Bianco dell'Em- polese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bol- gheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli del- l'Etruria Centrale, Colline Luc- chesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cor- tona, Elba, Gambellera, Monte- carlo, Montereio di Massa Mari- tima, Montescudaio, Offida, Or- cia, Pomino, San Gimignano, Sa- n'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Τοπικός Οίνος	Tutti	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese

UNGHERIA

minőségi bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, puttonyos, completato dalle cifre 3-6	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszúeszencia	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	Tokaj/-i	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbor	Tutti	VDT con IG	Ungherese
bikavér	Eger, Szekszárd	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	Tutti	VDT con IG e v.q.p.r.d.	Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch/Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese/Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett/Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Spätlese/Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik/Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Vinho DOCe natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portuguese
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Colheita Selecccionada	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Portuguese
Crusted/Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Portuguese
Escuro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Fino	DO Porto DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Frasqueira	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Leve	VDT con IG Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portuguese
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Portuguese
Reserva velha (o grande reserva)	DO Madeira	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portuguese
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portuguese
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portuguese
Superior	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portuguese
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage, completato da Late Bottle (LBV) o Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese

SLOVENIA

Penina	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Sloveno
pozna trgatév	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
suhi jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
ledeno vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
arhivsko vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
mlado vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cviček	Dolenjska	V.q.p.r.d.	Sloveno
Teran	Kras	V.q.p.r.d.	Sloveno

SLOVACCHIA

forditáš	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášláš	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, completato dalle cifre 3-6	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	Tokaj/-ská/-ský/-ské	V.q.p.r.d.	Slovacco

(¹) La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(²) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(³) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO**(di cui all'articolo 12 dell'allegato II)****a) Comunità**

Commissione europea
Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Direzione B Affari interni II
Capo unità B.2 Allargamento
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
Telefono: +32 2 299 11 11
Fax +32 2 296 62 92

b) Albania

Sig.ra Brunilda Stamo, Direttore
Direzione delle politiche di produzione
Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della tutela dei consumatori
Sheshi Skenderbej Nr.2
Tirana
Albania
Telefono/fax +355 4 225872
e-mail: bstamo@albnet.net

PROTOCOLLO N. 4**relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
<i>Articolo 1</i>	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
<i>Articolo 2</i>	Requisiti di carattere generale
<i>Articolo 3</i>	Cumulo bilaterale nella Comunità
<i>Articolo 4</i>	Cumulo bilaterale in Albania
<i>Articolo 5</i>	Prodotti interamente ottenuti
<i>Articolo 6</i>	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
<i>Articolo 7</i>	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
<i>Articolo 8</i>	Unità da prendere in considerazione
<i>Articolo 9</i>	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
<i>Articolo 10</i>	Assortimenti
<i>Articolo 11</i>	Elementi neutri
TITOLO III	REQUISITI TERRITORIALI
<i>Articolo 12</i>	Principio della territorialità
<i>Articolo 13</i>	Trasporto diretto
<i>Articolo 14</i>	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
<i>Articolo 15</i>	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
<i>Articolo 16</i>	Requisiti di carattere generale
<i>Articolo 17</i>	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
<i>Articolo 18</i>	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
<i>Articolo 19</i>	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
<i>Articolo 20</i>	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
<i>Articolo 21</i>	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 22	Esportatore autorizzato
Articolo 23	Validità della prova dell'origine
Articolo 24	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 25	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 26	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 27	Documenti giustificativi
Articolo 28	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 29	Discordanze ed errori formali
Articolo 30	Importi espressi in euro
TITOLO VI	MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31	Assistenza reciproca
Articolo 32	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 33	Composizione delle controversie
Articolo 34	Sanzioni
Articolo 35	Zone franche
TITOLO VII	CEUTA E MELILLA
Articolo 36	Applicazione del protocollo
Articolo 37	Condizioni particolari
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38	Modifiche del protocollo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II:	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato
ALLEGATO III:	Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1
ALLEGATO IV:	Testo della dichiarazione su fattura

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali sia i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Albania — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Albania;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra parte o, se il valore in dogana non è noto o non può essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Albania;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'Albania:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Albania ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti in Albania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Albania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari dell'Albania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Albania

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Albania si considerano materiali originari dell'Albania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

*Articolo 5***Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Albania:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;
- c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;
- e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Albania, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano raccolti sul loro territorio e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la ricostruzione del battistrada o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere effettuate sul loro territorio;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Albania abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e
- k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Albania;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania e di cui, inoltre, nel caso si tratti di società di

persone o di società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania; o
- e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania.

*Articolo 6***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

*Articolo 7***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzino;

- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni necessarie per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); e
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Albania su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base nel determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso nel loro, o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili; o
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto in questione.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 12***Principio della territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Albania.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Albania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Albania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Albania sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Albania e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Albania o siano stati sottoposti, prima della loro esportazione, a una lavorazione o trasformazione più complessa rispetto alle operazioni previste dall'articolo 7; e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dell'Albania, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione delle disposizioni di tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

*Articolo 13***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Albania. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Albania.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato membro della Comunità o dall'Albania e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Albania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Albania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Albania;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto controllo doganale.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Albania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Albania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Albania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino,

di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Albania e i prodotti originari dell'Albania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di richiesta, i cui facsimile figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non venga completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 e i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES «EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS «VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD»

EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT «RILASCIATO A POSTERIORI»

LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT «MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT «EMITIDO A POSTERIORI»

SI «IZDANO NAKNADNO»

SK «VYDANÉ DODATOČNE»

FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»

AL «LESHUAR A-POSTERIORI»

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES «DUPLICADO»
CS «DUPLIKÁT»
DA «DUPLIKAT»
DE «DUPLIKAT»
ET «DUPLIKAAT»
EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
EN «DUPLICATE»
FR «DUPLICATA»
IT «DUPLICATO»
LV «DUBLIKĀTS»
LT «DUBLIKATAS»
HU «MÁSODLAT»
MT «DUPLIKAT»
NL «DUPLICAAT»
PL «DUPLIKAT»
PT «SEGUNDA VIA»
SI «DVOJNIK»
SK «DUPLIKÁT»
FI «KAKSOISKAPPALE»
SV «DUPLIKAT»
AL «DUBLIKATE».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Albania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali

dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, esse consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e che soddisfano gli altri requisiti previsti dal presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle procedure seguite dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Albania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; o
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania a norma del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ricevuti.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o dell'Albania, importi equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può discostarsi di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di

un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento non superiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o dell'Albania. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Albania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Albania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono questi ultimi dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1. La Comunità e l'Albania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Albania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

1. Il termine «la Comunità» utilizzato nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Albania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Albania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o

ii) che tali prodotti siano originari dell'Albania o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7;

2) prodotti originari dell'Albania:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Albania;
- b) i prodotti ottenuti in Albania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Albania» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II**Nota 1**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»: ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Albania.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta: anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma non lo è l'impiego del medesimo materiale in uno stadio successivo.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude espressamente l'impiego di cereali e loro derivati, non impedisce l'impiego di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro valore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,

- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

- 6.1. Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

- 7.1. I «trattamenti definiti» di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- 7.2. I «trattamenti definiti» di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'idrofinitura o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, con il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati – Altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – Grassi di ossa o grassi di cascami – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: – Grassi di ossa o grassi di cascami – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Frazioni solide – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Frazioni solide – Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: – Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - Altri	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati:		
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — Estratti di malto — Altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi — contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco)	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	– Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta		
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:			
	– Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate		
	– Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
ex 2104	Zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005		
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti		

(1)	(2)	(3)	(4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcoole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcoole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per animali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti		
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari		
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari		
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia		
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata		
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)		
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)		
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica		
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti		
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisdico pentaidrato		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulenici), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: - Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - Altri - Sangue umano - Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline - Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): – ottenuti a partire da ampicina della voce 2941 – Altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: — a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo	Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria	
ex capitolo 31	Concimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiglie o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: — a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- altre	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404 Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori - altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; pasta di carbonio per elettrodi - Grafite in forma di paste, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti non nominati per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:			
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
	– Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823		
3824	Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:			
	– I seguenti prodotti di questa voce:			
	— Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri			
	— Sorbitolo diverso da quello della voce 2905			
	— Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali			
	— Scambiatori di ioni			
	— Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole etettriche			

(1)	(2)	(3)	(4)
	— Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — Acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — Oli di flemma e olio di Dippel — Miscele di sali aventi differenti anioni — Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli ed avanzi di materie plastiche; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: — Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero — Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	— Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) — Poliestere	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
da 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: - Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - Altri: - Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero - Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere - Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 40	Gomma e lavori i gomma, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
	– Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma	Rigenerazione di coperture usate	
	– Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: – Tavole, croci e manufatti simili – altre	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite		
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302		
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – Levigato o incollato con giunture di testa – Liste e modanature	Levigatura o incollatura con giunture di testa Trasformazione in liste e modanature		
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Trasformazione in liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni – Liste e modanature	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Trasformazione in liste e modanature		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911		
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: – Calendari del genere «perpetuo» o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone – Altri,	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911		
ex capitolo 50	Seta; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta		
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta		
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: – In cui sono incorporati fili di gomma – Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — cartao		

(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:		
	– In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽⁷⁾	
	– Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5204 a 5207	Fili di cotone	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta		
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: — In cui sono incorporati fili di gomma — Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato (7) Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta		
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: — In cui sono incorporati fili di gomma — Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato (7) Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — filati di iuta,		

(1)	(2)	(3)	(4)
		— fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - In cui sono incorporati fili di gomma - Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato (7) Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da (7):		
		— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,		
		— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,		
		— sostanze chimiche o paste tessili, oppure		
		— materiali per la fabbricazione della carta		
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:			
	– In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato (7)		
	– Altri	Fabbricazione a partire da (7):		
		— filati di cocco,		
		— fibre naturali,		
		— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,		
		— sostanze chimiche o paste tessili, oppure		
		— carta		
		o		
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da (7):		
		— filati di cocco,		
		— fibre naturali,		
		— sostanze chimiche o paste tessili, oppure		
		— materiali per la fabbricazione della carta		
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:			
	– Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (7):		
		— fibre naturali, o		
		— sostanze chimiche o pasta tessile		
		Tuttavia,		
		— i filati di polipropilene della voce 5402,		
		— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure		

(1)	(2)	(3)	(4)
		— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile	
	- Altri		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spirali (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di cinghia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — sostanze chimiche o paste tessili, oppure — materiali per la fabbricazione della carta	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: – di feltro ad ago – di altri feltri – Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, o — sostanze chimiche o pasta tessile Tuttavia, — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per: – Costituiti da materie tessili miste a fili di gomma – Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile o	

(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: – contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili – altre	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie – Altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: – Stoffe a maglia – Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili – Altri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati		
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:			

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5909 a 5911	- Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — i materiali seguenti: — filato di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾, — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica — filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁸⁾, — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽⁸⁾, — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandietanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile	
	- Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile		
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile		
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾		
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾		
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾		
6213 e 6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾		

(1)	(2)	(3)	o (4)
6217	– Altri Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: – Ricamati – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato – Fodere interno collo e polsi, tagliate – Altri	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per: Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: – in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, o — sostanze chimiche o pasta tessile	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	– altri: – Ricamati – Altri	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾		
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o pasta tessile		
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – Non tessuti – Altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾: — fibre naturali, o — sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾		
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406		
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾		
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾		
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata		
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
ex 6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)		
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: - Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁾ - Altri	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001		
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001		
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001		
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001		
7010	Damigiane, bottiglie, bocchette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure — lana di vetro		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	– semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostruite)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Bigiotteria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	

(1)	(2)	(3)	(4)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: – Rame raffinato – Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e avanzi di rame	
7404	Cascami e avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio.	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
7602	Cascami o avanzi di alluminio	o Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e avanzi di alluminio. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: – Piombo raffinato – altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7802	
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7902	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: – Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie – Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciente o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	

(1)	(2)	(3)	(4)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosa-trici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto ⁽¹²⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalmatori, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8430	Altre macchine e apparecchi per lo serratamento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la produzione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, — in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	– altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	– Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; video-apparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica — altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: — Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):		
	– Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	– non superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracaduti a motore («rotachute»)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, fatta eccezione per:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9002	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, nonché — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:			
	– Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	– Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 91	Orologeria; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: – Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione:		
		— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e		
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire da sbocchi		
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

(¹) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(²) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(³) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(⁴) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(⁵) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(⁶) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(⁷) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(⁸) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(⁹) Cfr. nota introduttiva 6.

(¹⁰) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(¹¹) SEMI — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(¹²) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

*ALLEGATO III***Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1****Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm (è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza) ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della Comunità e dell'Albania possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni:		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Luogo e data (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)		

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

13. DOMANDA DI CONTROLLO , da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data) (Firma) Timbro	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le allegate osservazioni). (Luogo e data) (Firma) Timbro ⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella opportuna.

NOTA ESPLICATIVA

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ... ⁽¹⁾) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... ⁽²⁾.

.....⁽³⁾
(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

⁽¹⁾ Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 5**sui trasporti terrestri****Articolo 1****Obiettivo**

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2**Sfera di applicazione**

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

2. A tale proposito, il presente protocollo riguarda, in particolare:

- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo,
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale,
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica,
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali, e
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3**Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «*traffico comunitario di transito*»: trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b) «*traffico di transito albanese*»: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania, effettuato da un vettore stabilito in Albania;

c) «*trasporto combinato*»: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

TITOLO I**INFRASTRUTTURE****Articolo 4****Disposizione generale**

Le parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, che funga da strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso l'Albania, segnatamente lungo il corridoio paneuropeo VIII, l'asse Nord-Sud e i collegamenti con l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica.

Articolo 5**Programmazione**

Lo sviluppo sul territorio albanese di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità dell'Albania e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e l'Albania. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato dai ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

*Articolo 6***Aspetti finanziari**

1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 del presente protocollo mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggia per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TITOLO II**TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO***Articolo 7***Disposizione generale**

Le parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso l'Albania avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

*Articolo 8***Aspetti particolari in materia di infrastrutture**

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie albanesi, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

*Articolo 9***Misure di sostegno**

Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato,
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o dell'Albania nell'ambito delle rispettive legislazioni,

- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere,
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
 - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
 - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività,
 - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato,
 - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale a seconda del livello di traffico, e
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

*Articolo 10***Ruolo delle ferrovie**

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto,
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente,
- preparare la partecipazione dell'Albania all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

TITOLO III

TRASPORTO STRADALE

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e l'Albania oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e l'Albania sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, l'Albania collabora con gli Stati membri per apportare a detti accordi bilaterali o strumenti le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico di transito albanese attraverso la Comunità.

3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con l'Albania, la questione viene sottoposta al Consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 118 dell'accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4. Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Albania che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5. Le parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

Articolo 12

Accesso al mercato

Le parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

— soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti dell'Albania,

— un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le parti su basi di reciprocità.

Articolo 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1. Le parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

2. Le parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Tale accordo è inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e dell'Albania per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. L'Albania si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

4. Fintantoché non saranno stati conclusi l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso l'Albania, proposte dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sono soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14

Pesi e dimensioni

1. L'Albania accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Albania possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

2. L'Albania cerca di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e fa quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15

Ambiente

1. Per tutelare l'ambiente, le parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle parti senza ulteriori restrizioni.

3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16

Aspetti sociali

1. L'Albania armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2. L'Albania, quale parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3. Le parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4. Le parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17

Disposizioni relative al traffico

1. Le parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

2. In generale, le parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

Articolo 18

Sicurezza stradale

1. L'Albania armonizza, entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, su quella della Comunità.

2. L'Albania, quale parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

3. Le parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19

Semplificazione delle formalità

1. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2. Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Estensione della sfera di applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nella sua sfera d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra parte.

Articolo 21

Applicazione

1. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 121 dell'accordo.

2. In particolare, il sottocomitato:

- a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
 - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
 - c) procede, due anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito; e
 - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.
-

PROTOCOLLO N. 6**sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale****Articolo 1****Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «*legislazione doganale*»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «*autorità richiedente*»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «*autorità interpellata*»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «*dati a carattere personale*»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «*operazione che viola la legislazione doganale*»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2**Sfera di applicazione**

1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3**Assistenza a richiesta**

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le con-

senta di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che potrebbero essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

- a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
- d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione.

Articolo 4**Assistenza spontanea**

Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che sono o che sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte,
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale, e
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna, notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti, o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nella sfera di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Vengono corredate dai documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e
- f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità dell'Albania o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o

riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

*Articolo 13***Applicazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Albania e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, e

- non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d'interesse comunitario.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA Ceca,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominate «Stati membri», e

DELLA COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ALBANIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 12 giugno 2006 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo», hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, e i suoi allegati I-V, ossia:

Allegato I — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II a) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

Allegato II b) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Allegato II c) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Allegato III — Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi

Allegato IV — Stabilimento: Servizi finanziari

Allegato V — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 2 sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sui trasporti terrestri

Protocollo n. 6 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno adottato le seguenti dichiarazioni congiunte elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 22 e 29 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 48 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 61 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 80 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 126 dell'accordo

Dichiarazione congiunta sull'immigrazione legale, sulla libera circolazione e sui diritti dei lavoratori

Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 5 dell'accordo.

I plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno preso atto della dichiarazione della Comunità di seguito indicata, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de dos mil seis.

V Luxemburku, dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Lussemburgo, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourg, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjasthtë.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku



På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Για την Ελληνική Δημοκρατία

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Papadimitriou', with a long horizontal flourish extending to the right.

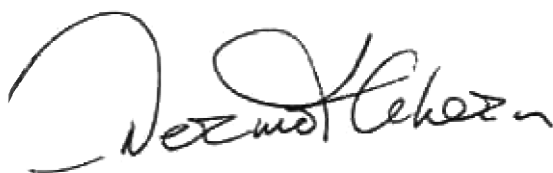
Por el Reino de España

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. García', with a horizontal line crossing through the middle of the signature.

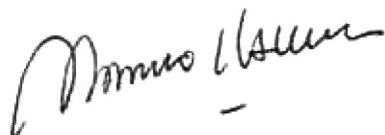
Pour la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Ferrer', with a stylized, cursive script.

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dermot Keenan', with a large, flowing initial 'D'.

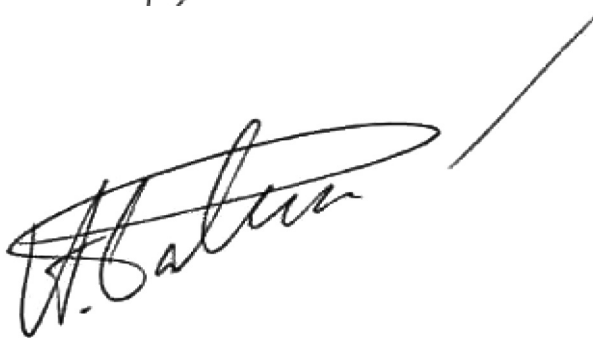
Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio Iscari', with a stylized, cursive script.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā



Lietuvos Respublikos vardu



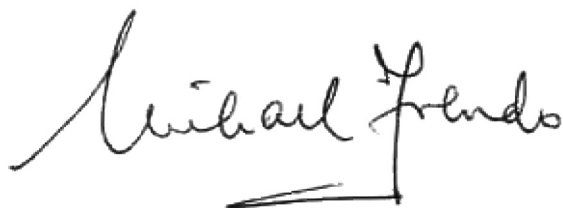
Pour le Grand-Duché de Luxembourg



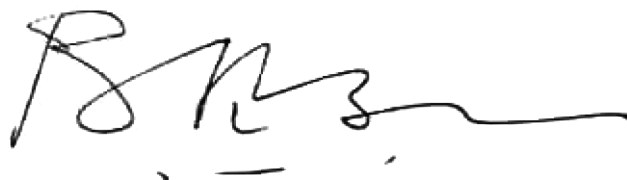
A Magyar Köztársaság részéről



Għar-Repubblika ta' Malta

A handwritten signature in black ink, reading "Michael Frendo". The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'M' and a long horizontal stroke at the end.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be "R. N. S." followed by a long horizontal stroke.

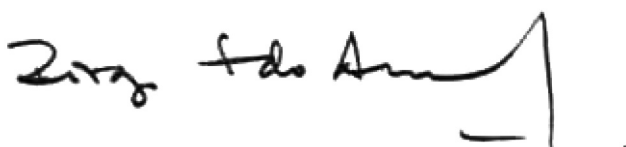
Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, reading "Ressnik". The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'R'.

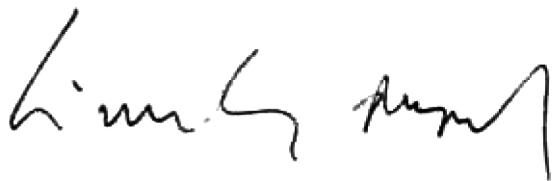
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be "M. K." followed by a long horizontal stroke.

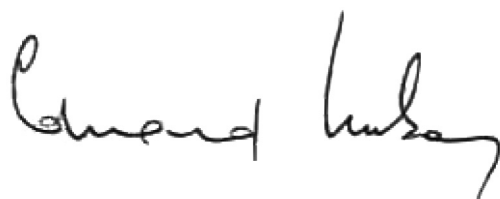
Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, reading "Zuzana dos Santos". The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'Z' and a long horizontal stroke at the end.

Za Republiko Slovenijo



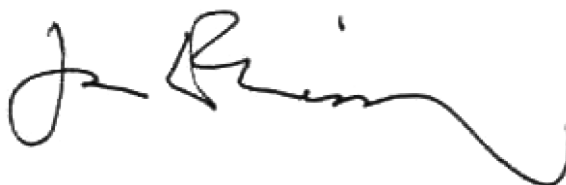
Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



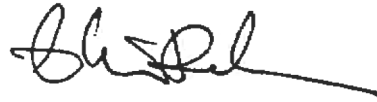
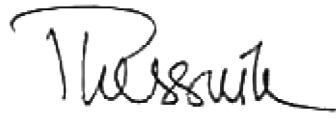
För Konungariket Sverige



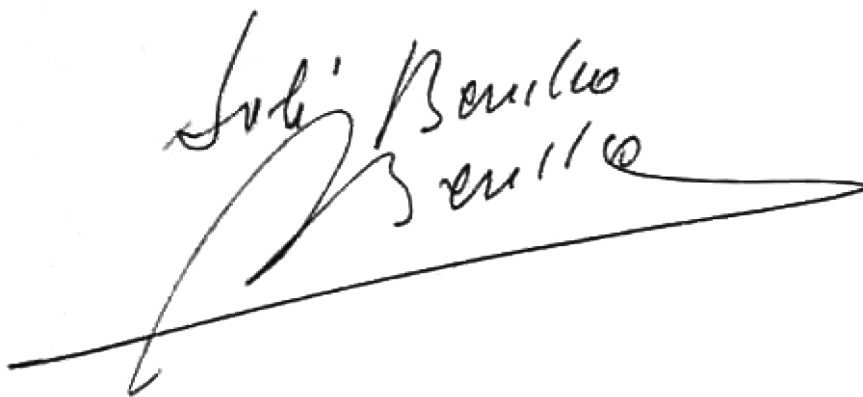
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienū vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar



Për Republikën e Shqipërisë



DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 22 E 29 DELL'ACCORDO

Le parti dichiarano che nell'attuare gli articoli 22 e 29 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall'Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non sono Stati membri dell'Unione europea). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità dall'Albania qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 41 DELL'ACCORDO

1. La Comunità si dichiara disposta a esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell'Albania al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.
 2. In considerazione di quanto precede, l'Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.
-

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 46 DELL'ACCORDO

Si conviene che l'espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 48 DELL'ACCORDO

Si conviene che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 61 DELL'ACCORDO

Le parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 61 non siano tali da impedire restrizioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

Resta inteso che i cittadini albanesi sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale vigente negli Stati membri dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 73 DELL'ACCORDO

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati e indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 80 DELL'ACCORDO

Le parti sono consapevoli dell'importanza che la popolazione e il governo dell'Albania attribuiscono alla prospettiva della liberalizzazione del regime dei visti. I progressi in questo settore dipenderanno comunque dal modo in cui l'Albania attuerà le riforme principali, volte a consolidare lo Stato di diritto e a combattere la criminalità organizzata, la corruzione e l'immigrazione clandestina, e rafforzerà la sua capacità amministrativa per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la sicurezza dei documenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 126 DELL'ACCORDO

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 126 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
 - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, e
 - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
 2. Le parti convengono che le «misure opportune» di cui all'articolo 126 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 126, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.
-

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'IMMIGRAZIONE LEGALE, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE E SUI DIRITTI DEI LAVORATORI

Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra l'Albania e detto Stato membro.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA E AL PROTOCOLLO N. 4 DELL'ACCORDO

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E AL PROTOCOLLO N. 4 DELL'ACCORDO

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 5 DELL'ACCORDO

1. La Comunità e l'Albania prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2001 ⁽¹⁾:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m ⁻¹
Riga A	euro III	2,1	0,66	5,0	0,10 0,13 (a)	0,8

a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3 000 min⁻¹.

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato
		(CO) g/kWh	(HCNM) g/kWh	(CH ₄) (b) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) (c) g/kWh
Riga A	euro III	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16 0,21 (a)

a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3 000 min⁻¹.

b) Solo per motori a gas naturale.

c) Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e l'Albania cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa l'Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:

- in applicazione dell'articolo 30 dell'accordo, finché sarà di applicazione il regolamento modificato (CE) n. 2007/2000 del Consiglio si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell'accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, verrà abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.